



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Tel 041/486788
Fax 041/487379

Piazza XXV Aprile n.2 – 30036 Santa Maria di Sala (VE)

P.IVA 00625620273

ORIGINALE

Deliberazione N. 6
in data 23-12-2024

Verbale di Deliberazione del Commissario prefettizio
con i poteri del Consiglio comunale

Oggetto:	APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARIP)
----------	--

L'anno duemilaventiquattro, addì ventitre del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza Municipale è presente la Dott.ssa Paola De Palma, Commissario nominato con Decreto del Prefetto di Venezia prot. 28108 del 19/12/2024, la quale, con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott. Longo Silvano, assume la deliberazione di seguito riportata.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Prefetto di Venezia Proc. n. 1968/2024 del 19/12/2024 pervenuto al protocollo comunale n. 28108 in data 19/12/2024 con il quale si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria di Sala ed alla nomina del Commissario Prefettizio, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, nella persona della Dott.ssa Paola De Palma per la provvisoria gestione del Comune stesso fino all'insediamento degli organi ordinari;

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte avente natura patrimoniale (IMU) e una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata quest'ultima a finanziare i costi del servizio di raccolta;
- che il medesimo comma 639 sancisce che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.....La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;

Preso atto che il Comune di Santa Maria di Sala:

1. ha avviato la raccolta differenziata del secco non riciclabile con il sistema "cassonetto a calotta con chiave" sull'intero territorio comunale per le utenze domestiche, con modalità tali da consentire l'applicazione della Tariffa in forza della misurazione puntuale del rifiuto all'atto del conferimento, tramite la rilevazione del dato volumetrico (litri) dello stesso, determinato sulla base del volume attribuito ad ogni conferimento di rifiuto secco non riciclabile;
2. per le attività economiche il sistema di raccolta del secco avviene con cassonetto stradale oppure con appositi contenitori dotati di transponder, richiesti dagli utenti con il sistema porta a porta;
3. dal 01/01/2014 codesta amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/06/2021 con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva "TARIP" in vigore dal 01/01/2021;

Preso atto altresì che con propria Deliberazione n. 38 del 19.06.2021 è stato approvato il nuovo il REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E PER LA PULIZIA DEL TERRITORIO al fine di adeguarlo alla normativa di cui al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (20G00135);

Preso atto, infine, che con Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 14.03.2024 è stato approvato il nuovo regolamento avente ad oggetto “APPROVAZIONE IN RECEPIMENTO DEL REGOLAMENTO UNICO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL BACINO VENEZIA COME APPROVATO DAL CONSIGLIO DI BACINO VENEZIA AMBIENTE CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 21 DEL 19.12.2023”;

Ritenuto conseguentemente necessario apportare alcune modifiche anche al regolamento tariffa a corrispettivo, per adeguare lo stesso al Regolamento di cui al punto precedente ed alla normativa sulle rateizzazioni dei debiti, nonché in adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente di cui alla delibera n. 16 del 28/11/2023 dell'Assemblea;

Visto che a tale scopo è stato predisposto l'allegato con le modifiche da apportare al "Regolamento Tariffa a corrispettivo TARIP" che viene allegato sub **lett. A)** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto che la presente deliberazione dovrà essere inviata, secondo la normativa vigente, per la pubblicazione telematica, sul portale informatico del MEF- Dipartimento delle Finanze;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo 446/97 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" che ha attribuito ai Comuni la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera a) ed f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio la competenza, rispettivamente, in materia di regolamenti e di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Acquisito al prot.28347 DEL 23/12/2024 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla presente proposta di deliberazione, reso ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.lgs.446 del 15/12/1997;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il vigente Statuto comunale,

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di apportare le modifiche, di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, al NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA (TARIP), con entrata in vigore delle stesse dall'1.1.2025;
3. di dare atto che in data 19/12/2024 al protocollo del comune n. 28108 il Prefetto di Venezia – Ufficio Territoriale del Governo, comunicava il Decreto Proc. n. 1968/2024 del 19/12/2024 con il quale si è provveduto alla sospensione del Consiglio Comunale del Comune di Santa Maria di Sala in attesa del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento dello stesso Consiglio Comunale e nominava la Dott. ssa Paola De Palma Commissario Prefettizio, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco, per la provvisoria gestione del Comune stesso fino all'insediamento degli organi ordinari;

4. di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
5. di dare mandato ai Responsabili di Settore di adempiere a tutti gli atti di rispettiva competenza necessari all'esecuzione della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente come segue.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Paola De Palma

IL SEGRETARIO GENERALE

Silvano Longo

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Si attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio del Comune:

- ☐ è eseguibile dal giorno della sua approvazione essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL)
- ☒ diverrà eseguibile dopo il decimo giorno della sua pubblicazione in quanto non immediatamente eseguibile (art. 134, comma 3, TUEL)

Delibera di Assemblea di Bacino n. 16 del 28 novembre 2023

Oggetto: Indirizzi sul Regolamento Tarip e Tari e sul passaggio al sistema di tariffazione puntuale dal 2024

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

Ente	Quota		Ente	Quota	
1 Comune di Annone Veneto	4,55	Assente	24 Comune di Mira	44,08	Assente
2 Comune di Campagna Lupia	7,93	Presente	25 Comune di Mirano	30,25	Presente
3 Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Presente	26 Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4 Comune di Camponogara	14,77	Assente	27 Comune di Musile di Piave	13,17	Presente
5 Comune di Caorle	13,48	Assente	28 Comune di Noale	17,96	Presente
6 Comune di Cavallino Treporti	15	Assente	29 Comune di Noventa di Piave	7,82	Presente
7 Comune di Cavarzere	16,94	Presente	30 Comune di Pianiga	13,68	Assente
8 Comune di Ceggia	7,1	Assente	31 Comune di Portogruaro	28,75	Assente
9 Comune di Chioggia	56,87	Presente	32 Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10 Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Assente	33 Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11 Comune di Cona	3,63	Assente	34 Comune di San Donà di Piave	46,48	Assente
12 Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35 Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Presente
13 Comune di Dolo	17,13	Assente	36 Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14 Comune di Eraclea	14,51	Presente	37 Comune di San Stino di Livenza	14,91	Presente
15 Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Presente	38 Comune di Salzano	14,5	Presente
16 Comune di Fossalta di Piave	4,82	Assente	39 Comune di Scorzè	21,62	Presente
17 Comune di Fossalta di Portogruaro	6,95	Presente	40 Comune di Spinea	30,72	Assente
18 Comune di Fossò	7,76	Assente	41 Comune di Stra	8,65	Presente
19 Comune di Gruaro	3,2	Presente	42 Comune di Teglio Veneto	2,66	Assente
20 Comune di Jesolo	27,99	Presente	43 Comune di Torre di Mosto	5,42	Presente
21 Comune di Marcon	18,54	Presente	44 Comune di Venezia	298,85	Presente
22 Comune di Martellago	24,21	Presente	45 Comune di Vigonovo	11,32	Presente
23 Comune di Meolo	7,39	Presente			

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	29	741.63
Assenti	16	258.37

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti.

Richiamati

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- l'art. 3, comma 4, della Legge Regione Veneto 31.12.2012, n. 52, in base alla quale "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino";
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia;

Richiamati

- l'Atto di indirizzo 5/2018 del 12 ottobre 2018 di Comitato di Bacino per la condivisione dello Schema di Regolamento per i comuni in regime TARIP – Capo I - Determinazione ed articolazione della tariffa nel Comune e CAPO II – Applicazione della tariffa alle singole utenze predisposto da Consiglio di Bacino e gestore Veritas S.p.A.;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 19 dicembre 2019 di modifica della procedura di rilascio del parere vincolante da parte dei Comuni in tariffazione puntuale, in modo che il medesimo non debba essere necessariamente deliberato dal Consiglio Comunale ma possa essere espresso da parte del Sindaco o di un suo delegato nell'Assemblea di bacino avente ad oggetto l'approvazione del relativo piano tariffario, per consentire maggiore flessibilità ai Comuni in tariffazione puntuale;
- l'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto stabilito dall'allegato A0, art. 24 comma 4 che prevede tra le Competenze dei Consigli di Bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, le seguenti attività:
 - *adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;*
 - *approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.*
- la Delibera di Assemblea di Bacino n. 4 del 5 aprile 2023 ad oggetto "Atto di indirizzo per l'adeguamento dei Regolamenti TARIP e TARI ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 988/2022 (Norme di Piano Regionale) e della Deliberazione Arera 15/2022/R/RIF (TQRif)";

Dato atto

- che a seguito della normativa regolatoria ARERA n. 15/2022/R/RIF e all'emanazione dell'Aggiornamento del Piano Regionale si sono tenuti i primi incontri tra le strutture tecniche del Consiglio di Bacino e dei Gestore del Servizio Veritas S.p.A. per l'approvazione del Regolamento Unico TARIP e del Regolamento Tipo TARI a seguito del gruppo di lavoro costituito per il Regolamento Unico della gestione dei Rifiuti Urbani;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- che ad esito di tali incontri è stato assunto l'indirizzo di cui alla sopra richiamata deliberazione di Assemblea n. 4 del 5 aprile 2023, richiamando i contenuti ed i termini di cui all'art. 3 della deliberazione Arera 15/2022 TQRIF;
- che si sono tenuti più incontri tecnici tra le strutture del Consiglio di Bacino e dei Gestori Veritas e ASVO nel corso dei quali è stato istruito l'aggiornamento alle recenti novità normative del Regolamento tipo TARIP dei Comuni, nelle more dell'adozione Regolamento Unico TARIP da parte dell'Assemblea di Bacino;
- che è stato aggiornato altresì l'iter deliberativo del Piano Tariffario per i Comuni TARIP proponendo un percorso che dia la facoltà all'Amministrazione Comunale di esprimere in modo più agevole il parere vincolante alla manovra tariffaria predisposta dal gestore del servizio;

Preso atto

- che con Delibera di Assemblea di Bacino n. 14 del 21 dicembre 2021 è stato:
 1. approvato il progetto di avvio della sperimentazione del sistema di tariffazione puntuale proposto dal gestore ASVO S.p.A. per i comuni di San Stino di Livenza, Teglio Veneto, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore;
 2. avviato un percorso di omogeneizzazione dei "minimi" tariffati per i Comuni in regime TARIP, da compiersi nel quadriennio 2022-25;
 3. preso atto della scelta del Comune di Cona di adottare il sistema di tariffazione puntuale a partire dall'anno 2022.
- che è stato avviato pertanto un processo di passaggio dei comuni dell'entroterra a sistemi di tariffazione puntuale, prevedendo fasi sperimentali e avvio in via transitoria;

Considerato

- che per le utenze domestiche dei Comuni del bacino in tariffazione TARIP con servizio porta a porta nel corso del 2022 sono stati individuati il numero di svuotamenti minimi sulla base del numero di componenti dell'utenza, individuando 3 step:

Numero svuotamenti minimi per numero di componenti						
Bidone da 120 litri	Numero di componenti					
	1	2	3	4	5	6+
STEP 1	6	7	8	9	10	10
STEP 2	5	6	7	8	9	10
STEP 3	3	4	5	6	7	8

- che a seguito degli incontri Comune-Consiglio di Bacino-gestore Veritas i Comuni hanno stabilito per il 2024:

Meolo	passa a step 3 (da step 1)
Marcon	passa a step 2 (da step 1)

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Quarto d'Altino	passa a step 3 (da step 1)
Dolo	passa a step 1
San Donà di Piave	resta in step 2
Fossalta di Piave	resta in step 3
Stra	resta in step 3
Fiesso d'Artico	passa a step 3 (già applicato per 1, 2 e 4 componenti, da adeguare gli altri componenti)
Salzano	passa a step 2 (adeguata utenze da 1 componente)
Mira	processo di avvicinamento a step 1 dal 2025
Cona	resta in step 1
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo	processo di avvicinamento a step 1 dal 2025

- che per il Comune di Cona è conclusa la modalità transitoria dell'applicazione della TARIP corrispettiva prevista dal rispettivo Regolamento tariffario per passare al sistema di applicazione a regime;
- che i Comuni di San Stino di Livenza, Pramaggiore, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore in gestione ASVO S.p.A. hanno manifestato l'intenzione di passare al sistema di tariffazione TARIP dal 2024, applicando per il primo anno una modalità transitoria di avvicinamento;
- che risulta necessario condividere con i 4 comuni dell'area Asvo di cui sopra il regolamento tipo TARIP;

Considerato altresì

- che il termine di scadenza della rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico per avvio a recupero e per l'avvio parziale a riciclo è indicato da Arera al 31 gennaio, ma in molti casi i regolamenti sono stati approvati successivamente al 31 gennaio 2023, primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, pur avendo il regolamento efficacia retroattiva al 1 gennaio 2023;
- che nel primo anno si reputa pertanto opportuno far slittare il termine del 31 gennaio al 30 aprile 2023 come scadenza per l'invio della documentazione ai sensi dell'articolo relativo alla *Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico*, consentendo pertanto un periodo filtro per cui al comma 5 si prevede quanto segue: *Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta. Ed al comma 7 si prevede quanto segue: L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente,*
- che in caso di Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.

Considerato infine

- che risulta opportuno dare indirizzo ai comuni dell'area Asvo a tributo TARI di provvedere entro il 2023 e con decorrenza 2024, nelle more dell'efficacia dell'atto notarile di affitto del ramo d'azienda di Asvo S.p.A. a Veritas S.p.A. a partire dal 2024, a nominare il funzionario responsabile del tributo di Veritas S.p.A. per garantire la continuità dell'attività di riscossione del tributo, in esecuzione della deliberazione di Assemblea di Bacino n. 12 del 25 ottobre 2023 " Affitto e successiva cessione da parte di ASVO S.p.A. a VERITAS S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di ASVO S.p.A. nell'ambito dell'operazione di integrazione societaria preordinata alla fusione per incorporazione di ASVO S.p.A. in VERITAS S.p.A.";

Preso atto

- che risulta opportuno, date le mutevoli scadenze derivanti da modifiche normative, porre attenzione all'applicazione dei termini inseriti nei regolamenti aggiornati con eventuale disciplina delle norme transitorie;
- che risulta opportuno dare mandato al Direttore di concordare con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. di comunicare per tempo la necessità di rendicontare nel termine del 31 gennaio 2024 ai soggetti che sono usciti dal servizio o si sono avvalsi della riduzione della tariffa variabile per l'avvio a riciclo;

Ritenuto

- di dare mandato al Direttore di condividere con i Comuni TARI ed i Comuni TARIP di recepire il periodo filtro del 30 aprile 2023 **o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022** in luogo del 31 gennaio 2023 nell'**adeguamento dei Regolamenti Tariffari TARIP**" e nei **Regolamenti Tributari TARI** per la gestione dei rifiuti urbani, relativo all'anno 2022 nel caso di:
 1. Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
 2. Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
 così indicando nelle norme transitorie: **il termine di scadenza della rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico per avvio a recupero e per l'avvio parziale a riciclo indicato al 31 gennaio, nel primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, viene rinviato al 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022.**
- di prendere atto che per il Comune di Cona è conclusa la modalità transitoria dell'applicazione della TARIP corrispettiva prevista dal rispettivo Regolamento tariffario per passare al sistema di applicazione a regime;
- di prendere atto di quanto stabilito nell'applicazione dei conferimenti minimi per le utenze domestiche dei Comuni TARIP con servizio porta a porta per il 2024:

Meolo	passa a step 3 (da step 1)
Marcon	passa a step 2 (da step 1)
Quarto d'Altino	passa a step 3 (da step 1)
Dolo	passa a step 1
San Donà di Piave	resta in step 2
Fossalta di Piave	resta in step 3

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Stra	resta in step 3
Fiesse d'Artico	passa a step 3 (già applicato per 1, 2 e 4 componenti, da adeguare gli altri componenti)
Salzano	passa a step 2 (adeguata utenze da 1 componente)
Mira	processo di avvicinamento a step 1 dal 2025
Cona	resta in step 1
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo	processo di avvicinamento a step 1 dal 2025

- di prendere atto che i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto in gestione ASVO S.p.A. hanno manifestato l'intenzione di passare al sistema di tariffazione TARIP dal 2024, applicando per il primo anno una modalità transitoria di avvicinamento;
- di condividere con i 4 comuni dell'area Asvo di cui sopra il regolamento tipo TARIP di cui al presente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intendono integralmente trascritte;
- 2) di dare mandato al Direttore di condividere con i Comuni TARI ed i Comuni TARIP di recepire il termine di scadenza del 30 aprile **2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022** in luogo del 31 gennaio 2023 nell'**adeguamento dei Regolamenti Tariffari TARIP** e nei **Regolamenti Tributarî TARI** per la gestione dei rifiuti urbani, introducendo così un periodo filtro per la rendicontazione relativa all'anno 2022 nel caso di:
 - o Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico;
 - o Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani;
 così indicando nelle norme transitorie: **il termine di scadenza indicato al 31 gennaio per la rendicontazione della fuoriuscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche per avvio a recupero di tutti i rifiuti simili da esse prodotti e per l'avvio a riciclo di parte di essi, nel primo anno di avvio della rendicontazione per l'anno precedente, ovvero il 2022, viene rinviato al 30 aprile 2023 o altra data successiva prevista dal regolamento comunale 2022;**
- 3) di prendere atto che per il Comune di Cona si è conclusa la modalità transitoria dell'applicazione della TARIP corrispettiva prevista dal rispettivo Regolamento tariffario per passare al sistema di applicazione a regime;
- 4) di prendere atto di quanto stabilito nell'applicazione dei conferimenti minimi per le utenze domestiche dei Comuni TARIP con servizio porta a porta per il 2024:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Meolo	passa a step 3 (da step 1)
Marcon	passa a step 2 (da step 1)
Quarto d'Altino	passa a step 3 (da step 1)
Dolo	passa a step 1
San Donà di Piave	resta in step 2
Fossalta di Piave	resta in step 3
Stra	resta in step 3
Fiesso d'Artico	passa a step 3 (già applicato per 1, 2 e 4 componenti, da adeguare gli altri componenti)
Salzano	passa a step 2 (adeguata utenze da 1 componente)
Mira	processo di avvicinamento a step 1 dal 2025
Cona	resta in step 1
Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò e Vigonovo	processo di avvicinamento a step 1 dal 2025

- 5) di prendere atto che i Comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, San Stino di Livenza, Teglio Veneto in gestione ASVO S.p.A. hanno manifestato l'intenzione di passare al sistema di tariffazione TARIP dal 2024, applicando per il primo anno una modalità transitoria di avvicinamento;
- 6) di condividere con i 4 comuni dell'area Asvo di cui sopra il regolamento tipo TARIP di cui al presente atto deliberativo;
- 7) di dare mandato al Direttore di concordare con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. di comunicare per tempo la necessità di rendicontare nel termine del 31 gennaio 2024 ai soggetti che sono usciti dal servizio o si sono avvalsi della riduzione della tariffa variabile per l'avvio a riciclo;
- 8) dare indirizzo ai comuni dell'area Asvo a tributo TARI di provvedere entro il 2023 e con decorrenza dal 1 gennaio 2024, nelle more dell'efficacia dell'atto notarile di affitto del ramo d'azienda di Asvo S.p.A. a Veritas S.p.A. di nominare il funzionario responsabile del tributo di Veritas S.p.A. per garantire la continuità dell'attività di riscossione del tributo, in esecuzione della deliberazione di Assemblea di Bacino n. 12 del 25 ottobre 2023 " *Affitto e successiva cessione da parte di ASVO S.p.A. a VERITAS S.p.A. del ramo d'azienda relativo alla gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di ASVO S.p.A. nell'ambito dell'operazione di integrazione societaria preordinata alla fusione per incorporazione di ASVO S.p.A. in VERITAS S.p.A.* ";
- 9) di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, urgente e quindi immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, d.lgs. 267/2000.



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato digitalmente)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, attestando la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato digitalmente)

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti	29
Votanti	29
Astenuti	nessuno
Favorevoli	29
Contrari	nessuno

Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Firmato digitalmente

Claudio Grosso

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente

Luisa Tiraoro

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell'Ente.



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA TARIP

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del / /....
In adesione allo schema standard proposto dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.
IN VIGORE DAL 01/01/2025



Sommario

TITOLO PRIMO - DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 Definizioni	3
CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	4
Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani	4
Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe	4
Art. 5 Articolazione della tariffa corrispettiva	4
Art. 6 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti	5
Art. 7 Utenze aggregate	6
Art. 8 Numero minimo di svuotamenti	6
Art. 9 Periodi di applicazione della tariffa	7
Art. 10 Tariffa giornaliera	7
Art. 11 Servizi fuori standard a domanda individuale	8
Art. 12 Eventi e manifestazioni	8
TITOLO SECONDO - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE	9
CAPO III –PRESUPPOSTO OGGETTIVO, ESCLUSIONI E RIDUZIONI	9
Art. 13 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti	9
Art. 14 Soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tariffa	9
Art. 15 Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili della tariffa	9
Art. 16 Commisurazione delle superfici	10
Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	11
Art. 18 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	13
Art. 19 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti	14
Art. 20 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni	15
Art. 21 Utenze non domestiche: classificazione	16
Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	16
Art. 23 Agevolazioni per autocompostaggio	17
Art. 24 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti	17
Art. 25 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico	18
Art. 26 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani	19
Art. 27 Ulteriori riduzioni ed esenzioni	20
Art. 28 Modalità per conseguire le riduzioni	20
Art. 29 Cumulo di riduzioni	20
CAPO IV – ADEMPIMENTI CONTROLLI E MODALITA' DI RISCOSSIONE	21
Art. 30 Obbligo di comunicazione	21
Art. 31 Contenuto della comunicazione	21
Art. 32 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature	22
Art. 33 Poteri istruttori del Soggetto Gestore	24
Art. 34 Controlli	24
Art. 35 Riscossione	25
Art. 36 Importi minimi	25
Art. 37 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria	26
Art. 38 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva	26
Art. 39 Rimborso degli importi non dovuti	27
Art. 40 Penalità ed interessi	28
Art. 41 Clausola di adeguamento	29
Art. 42 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni	29
ALLEGATO A - Classificazione delle utenze non domestiche	31



TITOLO PRIMO

DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, dell'art. 3 della L.R. Regione Veneto n. 52/1992 e dell'art. 24, comma 4, dell'allegato A (Elaborato A: Normativa di Piano) alla DGR Regione Veneto n. 988/2022, disciplina l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP), prevista dall'art. 1, commi 667 e 668, della legge 147/2013 e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. La tariffa disciplinata con il Presente Regolamento ha natura di entrata patrimoniale di diritto pubblico e rispetta le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI/TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.

Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.

Frazione umida (o umido): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.

Frazione verde (o verde): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.

Quota variabile normalizzata: parte della tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.

Quota variabile puntuale: parte della tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

Utenza domestica: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.

Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.



CAPO II – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "servizio rifiuti"), disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dal presente Regolamento, è attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire:
 - a) l'attività di raccolta e trasporto;
 - b) l'attività di trattamento e recupero/smaltimento;
 - c) l'attività di spazzamento e lavaggio strade;
 - d) l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.
2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell'articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei.
3. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, della Regione Veneto e della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Ente Territorialmente Competente per il bacino rifiuti "Venezia" è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che comprende il territorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano.
4. Il soggetto a cui è affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), e opera nel rispetto della privativa comunale.

Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la TARIP deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal Gestore del servizio, validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino.
3. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva le Tariffe all'utenza, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, in conformità all'art. 3-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 3, comma 6, della L.R. n. 52/2012, e successive modifiche e integrazioni.
4. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato entro il termine previsto dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Art. 5 Articolazione della tariffa corrispettiva

1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti:



- a) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente;
 - b) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni.
2. Le quote di tariffa fissa e, ove prevista, di tariffa variabile normalizzata vengono ripartite tra le singole utenze, domestiche e non domestiche, con i criteri stabiliti dall'allegato 1 del DPR 158/1999. Il provvedimento di approvazione delle tariffe può prevedere per tali quote di tariffa un'articolazione a livello territoriale con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.
 3. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all'art. 6, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8.
 4. La tariffa dovuta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) rimane disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 dell'art. unico della L. 147/13.
 5. La TARIP, è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), ai sensi del D.P.R. 633/1972, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, e al Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (TEFA), ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, che ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992.
 6. A partire dal 1° gennaio 2024 sono state inoltre istituite da ARERA, con Delibera 3 agosto 2023 n.386/2023/R/rif, le componenti unitarie perequative UR1 e UR2, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1), e delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2).

Art. 6 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti

1. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di una o più tipologie di rifiuto conferite al Servizio Pubblico avviene, in ragione delle specifiche modalità di svolgimento del servizio di raccolta, attraverso idonei strumenti elettronici di controllo integrati nei dispositivi con cui il rifiuto è conferito, che consentono di:
 - a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza;
 - b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione:
 - delle esposizioni dei contenitori/sacchetti assegnati in dotazione all'utenza, in ipotesi di raccolta porta a porta;
 - del numero dei conferimenti effettuati utilizzando i dispositivi in dotazione all'utenza, in ipotesi di raccolta stradale tramite contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta);
 - c) registrare data e ora della raccolta da parte del Gestore, con associazione all'identificativo dell'utenza;
 - d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto nei successivi commi del presente articolo.



2. La misurazione della quantità di rifiuto conferito annualmente avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi:
 - a) determinazione del coefficiente di peso specifico (Kpeso) nel Piano Tariffario per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito.
 - b) rilevazione del volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento (ΣVOL_{cont}), determinato "vuoto per pieno", moltiplicando il volume massimo unitario conferibile dall'utente per il numero dei conferimenti minimi previsti nell'anno, ovvero per il numero di conferimenti registrati nell'anno, se superiori ai minimi previsti;
 - c) determinazione della quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento ($RIFut$), moltiplicando il volume complessivo (ΣVOL_{cont}) per il coefficiente di peso specifico (Kpeso):
$$RIFut = \Sigma VOL_{cont} * Kpeso$$
3. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) conferito da ciascuna utenza, tale quantità sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti rilevati nel periodo precedente, se disponibili, o nel periodo successivo, ovvero sulla base dei dati medi statistici riferibili alla medesima tipologia di utenza.
4. Le frazioni di rifiuto diverso dal RUR per le quali si adottano, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, **sistemi presuntivi di determinazione delle quantità di rifiuto conferite**, ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99 sono individuate nel Piano Tariffario annuale.

Art. 7 Utenze aggregate

1. Qualora, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale, non sia fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze per la misurazione puntuale, la quota variabile da attribuire a ciascuna utenza aggregata può essere determinata, in applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 20 aprile 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1 al DPR 158/99 per l'attribuzione della parte variabile della tariffa.
2. Non costituiscono utenze domestiche aggregate, i casi in cui per l'unico punto di conferimento riferibile a diverse utenze, il soggetto obbligato ai fini TARIP è unico (ad esempio il Condominio intestatario dell'utenza per la raccolta del verde condominiale).
3. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati per queste tipologie di utenze avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 15, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 8 Numero minimo di svuotamenti

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, nel Piano Tariffario Annuale viene determinato il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione da imputare a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che non hanno ritirato i contenitori/dispositivi messi a disposizione dal Gestore, la quota variabile puntuale annuale, relativa a tale tipologia di rifiuto, verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra



definiti, salvo il caso di esonero riconosciuto per le unità abitative a disposizione, ai sensi del successivo art. 19 o di applicazione della tariffa giornaliera.

Art. 9 Periodi di applicazione della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è commisurata ad anno solare ed è dovuta per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle superfici (locali e/o aree) soggette a tariffa e sussiste sino al giorno in cui termina il possesso, la detenzione o l'occupazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata, salvo quanto previsto al successivo art. 32, cui si rinvia per l'esatta determinazione della decorrenza degli effetti delle comunicazioni di cessazione o variazione dell'utenza.

Art. 10 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
3. La tariffa giornaliera è determinata:
 - a) per la quota fissa e per le quote variabili normalizzate eventualmente previste, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 100%;
 - b) per la quota variabile puntuale:
 - sulla base ai conferimenti effettivi ove rilevabili, con applicazione di quanto previsto dal successivo art. 11;
 - in proporzione ai gg. di occupazione/detenzione nell'anno solare, nel caso in cui non si possibile quantificare i conferimenti effettivi del singolo utente; tenuto conto che i conferimenti/svuotamenti minimi annui previsti per ciascuna categoria di attività dal piano tariffario, in caso di utenza giornaliera, sono riferibili a 52 gg. di presenza per anno, il numero di conferimenti/svuotamenti da applicare viene determinato utilizzando la seguente formula, con arrotondamento del risultato per eccesso:

$$\frac{svm * ggp}{52}$$

svm= numero svuotamenti minimi annuali previsti per la categoria di attività.

ggp= giorni di presenza nell'anno

4. E' facoltà del soggetto obbligato chiedere l'applicazione della tariffa annuale, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se riportati nell'atto autorizzativo.
7. Alle utenze a tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni, le agevolazioni, nonché - per quanto non specificatamente indicato



nel presente articolo - le disposizioni previste per le utenze permanenti; le riduzioni eventualmente previste per le utenze non stabilmente attive trovano applicazione esclusivamente nel caso di applicazione della tariffa annuale.

8. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è assolto con il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'occupazione, o il pagamento (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune) di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. Per questa tipologia di utenza, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione, o l'Ufficio Tributi, provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (quali, ad esempio, la superficie occupata, la durata, la destinazione d'uso), nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o il pagamento del canone di cui al comma precedente, gli utenti devono presentare apposita comunicazione al Gestore, a sensi del successivo art. 30.
10. La TARIP non si applica nei seguenti casi:
 - a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere;
 - b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a 2 ore
 - c) occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.;
 - d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno e purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.

Art. 11 Servizi fuori standard a domanda individuale

1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può fornire servizi personalizzati di raccolta rifiuti, al di fuori degli standard del servizio istituzionale definiti nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
2. Tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto privatistico il cui corrispettivo andrà ad integrare la Tariffa Rifiuti che rimane comunque dovuta da parte dell'utente.

Art. 12 Eventi e manifestazioni

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente contattare il Gestore per la definizione del servizio temporaneo da svolgersi e la quantificazione dei relativi oneri. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti, salvo conguaglio, per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.



TITOLO SECONDO APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE SINGOLE UTENZE

CAPO III –PRESUPPOSTO OGGETTIVO, ESCLUSIONI E RIDUZIONI

Art. 13 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti sul territorio comunale.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati soggetti a TARIP i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito
3. Nella definizione della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, pertanto non comportano esonero o riduzione della tariffa, se non nei casi espressamente previsti e disciplinati dal presente Regolamento:
 - a) il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) il mancato ritiro, non autorizzato dal Gestore, di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio;
 - c) l'interruzione temporanea del servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, comma 1.

Art. 14 Soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tariffa

1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tariffa.
2. Ai fini della prevalenza, di cui al comma precedente, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, il Comune di riferimento ai fini della tariffa rifiuti è quello nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 15 Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente art. 13. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
2. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare conviventi e coloro che usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.



3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto obbligato, il detentore per tutta la durata del rapporto. In caso di utilizzo temporaneo di utenza domestica superiore a 6 mesi, nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o, comunque, nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia stato possibile individuare il soggetto obbligato principale, l'obbligo di corrispondere la TARIP è del proprietario dell'alloggio o del titolare di altro diritto reale. E' comunque fatta salva l'applicazione della TARIP in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la TARIP è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto obbligato (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo), nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/ variazione/cessazione, di cui all'art. 30. Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti obbligati) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni possono essere addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al Gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto obbligato. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della quota variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del Gestore degli spazi comuni, soggetto obbligato in questo caso, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia del comodato, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per il conferimento dei rifiuti.

Art. 16 Commisurazione delle superfici

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra attestazione analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, ferma restando l'applicabilità delle penalità previste dal successivo art. 40, il Gestore può procedere all'iscrizione dell'utenza considerando l'80% della superficie catastale.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L.



147/2013, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari non iscritte o iscrivibili al catasto la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola assoggettati a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori costituiscono superficie imponibile).
7. Qualora non siano disponibili dichiarazioni più aggiornate, per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, presenti nella banca dati del Comune o del Gestore.

Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 30, non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) Unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti.

La predetta esclusione non si applica a:

- garage, magazzini e cantine non pertinenti a immobili esclusi per inidoneità a produrre rifiuti;
- agli immobili in condizioni di utilizzo solo per periodi stagionali.

Per i locali privi di mobili e suppellettili siti in un condominio con servizi condominiali a rete, alla relativa richiesta di esenzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete.

- b) Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
- c) Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana.
- d) Aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative.
- e) Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.



- f) Unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'utente interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori, lo stesso è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo per il quale è richiesta la non assoggettabilità a TARIP dell'immobile, le persone residenti nell'immobile saranno domiciliate e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto obbligato TARIP, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti.
- g) Locali e aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile.
- h) Locali di altezza inferiore a m. 1,50, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi.
- i) Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa.
- j) Impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, all'impianto di lavaggio degli automezzi e alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- k) Superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, con esclusione degli eventuali annessi ad uso abitazione o ad altro uso diverso dal culto in senso stretto.
- l) Specchi acquei non costituenti superficie operativa e occupati per l'attività della pesca o da azienda pubblica di trasporto, o da natanti di privati; sono altresì soggetti a TARIP gli specchi acquei di darsene, porti turistici, cantieri navali, o comunque occupati da natanti con i quali viene svolta attività suscettibile di produrre rifiuti urbani (ad esempio noleggio, trasporto o escursioni con somministrazione a bordo di alimenti e/o bevande).
- m) Utenze giornaliere di cui all'art. 10, comma 10 del presente Regolamento.
2. Le unità immobiliari destinate ad usi non domestici, qualora risulti attivo anche uno solo dei servizi pubblici di rete (es. gas, acqua, elettricità), o in presenza di arredo, sono soggette a TARIP:
- a) come magazzini/depositi se prive di licenza per l'esercizio dell'attività;
- b) con le modalità previste dal successivo art. 21 in presenza di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 30. del presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio:
- rilascio di atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
4. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto obbligato deve dichiarare la relativa variazione. Le esclusioni di cui alla lettera a) sono temporanee e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera f) sono temporanee e limitate alla durata indicata negli atti assertivi, fermo restando



l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale fine dei lavori prima della scadenza indicata nell'atto assertivo.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento (compreso l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi), con applicazione degli interessi di mora e delle penalità per omessa comunicazione.

Art. 18 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, e fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 30, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa, alle condizioni di cui al precedente comma 1., le seguenti superfici:

a) Superfici adibite all'allevamento di animali.

b) Superfici produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura (cosiddetti rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e trattamento), quali: stalle, legnaie, fienili e simili, depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito di attrezzature e materiali agricoli.

Sono invece soggette a TARIP le superfici produttive di rifiuti urbani, ancorché ubicate sul fondo, quali:

- i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola;
- i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e/o dall'allevamento, quali, ad esempio: gli agriturismi, le aree di vendita, gli uffici e i locali destinati a deposito dei prodotti.

c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione di superficie è estesa ai magazzini destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime e semilavorati utilizzati nel processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

Sono invece soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi in cui si formano rifiuti urbani e la formazione di eventuali rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio non risulta nettamente prevalente, quali quelle adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini di prodotti finiti destinati alla spedizione o alla commercializzazione, ulteriori aree e locali destinati, anche parzialmente, a deposito o altro utilizzo che non risultano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo.

d) Superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.



3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici, strutture veterinarie	30%
Autolavaggi non automatizzati	40%
Calzaturifici, tomaifici, stabilimenti tessili	50%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%
Degenze ospedali e case di cura	30%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
Fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
Laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche	30%
Laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
Lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	50%
Lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili	50%
Tatuatori, estetisti	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella sopra riportata si fa riferimento a criteri di analogia, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi del successivo art. 21) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.
5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice EER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
6. Fermo restando l'obbligo dell'utente di dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'esclusione prevista dai commi precedenti, il permanere di tali condizioni e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste all'art. 34 del presente Regolamento. In difetto, la superficie oggetto di esclusione sarà assoggettata alla TARIP per le intere annualità in cui saranno riscontrate le irregolarità, con maggiorazione di penalità e interessi, ove applicabili.

Art. 19 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, fatta salva diversa e documentata comunicazione dell'utente e salvo



quanto previsto nel presente articolo, il numero complessivo degli occupanti ai fini dell'applicazione della tariffa viene determinato sommando:

- a) i componenti il nucleo familiare dell'iscritto risultante all'Anagrafe del Comune, compresi i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo i casi di cui al successivo comma 3;
 - b) le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia e le coabitazioni, ossia le persone iscritte all'Anagrafe del Comune con separato stato famiglia e che risiedono nel medesimo immobile ove risiede il nucleo familiare iscritto.
2. Nei casi previsti alla lettera b) del comma precedente, in sede di attivazione o variazione della posizione TARIP, il soggetto obbligato deve dichiarare le generalità delle persone ulteriori rispetto al suo nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale, specificandone cognome, nome e codice fiscale
3. Nel caso di:
- servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero o fuori comune;
 - degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari;
- per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi nell'anno solare di riferimento, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente certificata e provata (ad es. con attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio).
4. In ipotesi di abitazione non di residenza tenuta a disposizione da parte del proprietario persona fisica per uso personale e dei propri familiari (cosiddette seconde case), qualora sia dichiarato l'uso discontinuo, si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) unità; inoltre, nel caso in cui l'utente venga autorizzato dal Gestore a non ritirare le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), a seguito specifica dichiarazione da parte dell'interessato di temporaneo inutilizzo dell'immobile, la quota variabile non viene applicata. Una volta richieste le suddette attrezzature, per queste tipologie di utenze, le stesse non possono essere restituite ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.
5. Agli immobili gestiti da persone fisiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013, si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente.
6. Per gli immobili condotti da persone fisiche non residenti, al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti il numero e le generalità degli occupanti devono essere dichiarati dall'utente iscritto ai fini TARIP.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente acquisite.

Art. 20 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni

1. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, catastalmente classificati in categoria C/2, C/6 e C/7, si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione, come risultanti dal catasto, ovvero dichiarate dall'utente quali annesse/pertinenziali all'abitazione.
2. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali simili si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.



Art. 21 Utenze non domestiche: classificazione

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'immobile, con le modalità previste nei successivi commi del presente articolo.
3. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti obbligati distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari.
4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
5. Le attività non comprese in una specifica categoria di attività tra quelle indicate nell'allegato A del presente Regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq oppure non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica; in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non classificabili come utenze domestiche ai sensi del precedente art. 20, si considerano "utenze non domestiche".
8. Agli immobili destinati a strutture ricettive complementari di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013, quali alloggi turistici composti da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, nonché per la tipologia prevista dall'art. 27 bis della medesima L.R. nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica, si applica la tariffa di utenza non domestica, classe tariffaria "Alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. Agli alberghi con ristoranti localizzati all'interno e riservati ai soli clienti dell'albergo stesso, si applica la tariffa prevista per la classe "Alberghi con ristorante".
9. Gli specchi acquei sono di norma classificati nella categoria "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta" dell'Allegato A al presente Regolamento, anche se gestiti da darsene; qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dello specifico utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'allegato A.
10. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).

Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili



impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. La tariffa viene ridotta nella misura del 60% alle utenze aventi una distanza superiore ai 500 mt dal più vicino punto di raccolta del rifiuto urbano residuo. La distanza del punto di raccolta viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 23 Agevolazioni per autocompostaggio

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, qualora l'articolazione tariffaria preveda l'applicazione di una quota variabile normalizzata è riconosciuta una riduzione pari al 20% di tale quota di tariffa.
2. Tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore;
3. L'applicazione della riduzione comporta il divieto di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana della frazione umida, e del verde, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di tali tipologie di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze beneficiarie della riduzione ai sensi del presente articolo, la stessa verrà disapplicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con contestuale addebito degli interessi di mora e delle penalità di cui al successivo art. 40.
4. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
5. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa.
6. L'esenzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi.
7. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.

Art. 24 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti

1. In considerazione della presunta minore produzione di rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie a valere su quota fissa ed eventuale quota variabile normalizzata:
 - a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%, alle seguenti condizioni:
 - la stagionalità ed il periodo annuale di svolgimento dell'attività risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA);
 - la riduzione per stagionalità può essere applicata anche alle sole aree scoperte, compresi i plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che l'utilizzo sia limitato al periodo dal 15 aprile al 30 settembre e ad altro periodo non superiore a 15 giorni (al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale; la riduzione per stagionalità non può in ogni caso essere concessa per le aree scoperte dotate di impianti o dispositivi di riscaldamento.



- b) attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, purché l'apertura non sia superiore al numero di giorni nell'anno solare previsti dalla normativa regionale in materia per il riconoscimento del carattere stagionale dell'attività svolta: riduzione del 30% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:
- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
 - qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.
2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata.
3. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 25 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 26, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.



6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.
8. Il Consiglio di Bacino e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico trascorso il periodo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.

Art. 26 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui al precedente art. 25, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta. Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.
2. L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006. L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo integra un'ipotesi di variazione della comunicazione di attivazione dell'utenza e, pertanto, deve essere comunicata al Gestore del servizio pubblico nel rispetto dei tempi e delle modalità previste al successivo art. 32, fermo restando il termine di rendicontazione cui al successivo comma 3.



3. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.

Art. 27 Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 28 Modalità per conseguire le riduzioni

1. Le richieste di riduzione ed esclusione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore con le modalità indicate nel successivo art. 32. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione.
3. Il Gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e delle esclusioni.

Art. 29 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.



CAPO IV – ADEMPIMENTI CONTROLLI E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 30 Obbligo di comunicazione

1. Gli utenti della tariffa, devono comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La comunicazione deve essere prodotta anche per gli immobili, o la parte di essi, di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa ai sensi del presente Regolamento, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
4. La **comunicazione** deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - dall'amministratore del condominio, o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile (rur) e/o per il conferimento della frazione verde/ramaglia se prodotta;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà: e per i centri commerciali integrati dal Gestore dei servizi comuni;
 - d. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare: dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.

Art. 31 Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione deve contenere:
 - **per le utenze domestiche**
 - a. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del dichiarante;
 - b. il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, nonché le seguenti informazioni necessarie a determinare il numero di persone da attribuire all'utenza
 - utenza domestica di residenti:
 - generalità di eventuali persone conviventi con separato stato famiglia rispetto al dichiarante;
 - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 3 del presente Regolamento: generalità delle persone di cui si richiede l'esclusione dal nucleo familiare;



- utenza domestica di non residenti:
 - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 5 del presente Regolamento: numero posti letto dichiarati all'autorità competente;
 - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 6 del presente Regolamento: generalità delle persone non residenti occupanti l'immobile;
- c. l'indirizzo di ubicazione dell'utenza comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;
- e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa;
- per le utenze non domestiche
 - a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, mail PEC);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa.
- 2. Le comunicazioni di variazione e di cessazione contengono le informazioni di cui agli elenchi precedenti limitatamente a quanto necessario ad individuare gli elementi che determinano la variazione o cessazione dell'utenza o il modificarsi delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni e la relativa decorrenza.
- 3. Ove previsto dal presente Regolamento, le comunicazioni devono essere corredate dalla documentazione attestante le specifiche situazioni dichiarate. Le comunicazioni incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati ed i documenti richiesti.

Art. 32 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature

1. La /comunicazione **iniziale** deve essere presentata **entro 30 gg. solari** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate **entro 90 gg. solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente, ovvero al precedente art. 25 comma 2 nei casi di



uscita dal servizio pubblico. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.

5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La comunicazione **di cessazione** deve essere presentata **entro i 90 gg. solari** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato, e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.
8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.
10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.
11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.
12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.
13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui al successivo art. 40 del presente Regolamento.
14. Per la prima applicazione della tariffa corrispettiva si considerano valide le denunce precedentemente prodotte ai fini dei prelievi per il servizio rifiuti vigenti tempo per tempo (TARSU, TIA, TARES e TARI), opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa. Tali elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione del Gestore; ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste agli utenti.
15. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al



nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 33 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui al precedente art. 30. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente Regolamento, il Gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - b. inviare agli utenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 34 Controlli

1. L'omessa o l'infedele presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 30 è accertata notificando al soggetto obbligato una "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la non veridicità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento inviata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e



destinazione d'uso dei locali), il Gestore ai fini dell'applicazione della TARIP, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.

6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Gestore può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
7. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00).
8. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente Regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.
9. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.

Art. 35 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui è riferita la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.
4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorse le tempistiche previste dalla vigente normativa per l'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 36 Importi minimi

1. Il versamento della TARIP non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

**Art. 37 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria**

1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente articolo 35, comma 3:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni.
2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate:
 - a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
 - b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore.
6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 38 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 35, comma 6, o con procedure per la riscossione coattiva del credito, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00);
 - b) l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- c) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.



- d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
 - e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
 - f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
 - g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 - h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.
 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Art. 39 Rimborso degli importi non dovuti

1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso della tariffa versata e non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.



2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rimborso evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, mediante:
 - a) compensazione con eventuali insoluti dell'utente;
 - b) detrazione dell'importo non dovuto, al netto degli eventuali insoluti, nella prima fattura utile;
 - c) rimessa diretta dell'importo non dovuto, al netto degli eventuali insoluti, nei casi in cui, per incapienza o tempistiche di emissione, non sia attuabile la procedura di cui al precedente punto b).
4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio.

Art. 40 Penali ed interessi

1. Per **l'omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza**, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del **30%** della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione è incompleta o contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del **10%** del maggiore importo dovuto, con un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per **l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00** (cinquanta/00).
4. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture il Gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
5. Per le **altre violazioni** al presente Regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali, da **€ 25,00** (venticinque/00) a **€ 500,00** (cinquecento/00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 4 (case a disposizione), e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art. 8.
7. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Soggetto Gestore potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, previo nulla osta da parte dell'Ente Territorialmente Competente.



Art. 41 Clausola di adeguamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Il presente Regolamento pubblicato, nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettiva (TARIP) si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti inerenti la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARES/TARI), ferma restando l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi di natura tributaria per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono non più applicabili i regolamenti TARIP adottati per le annualità precedenti.

**ALLEGATO A**

	Classificazione delle utenze non domestiche sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. per i comuni > 5000 abitanti Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

Delibera di Assemblea di Bacino n. 6 del 14 giugno 2021

Oggetto: Adozione Regolamento tipo per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio nei Comuni del Bacino Venezia

Premesso che l'odierna Assemblea si è validamente costituita ai sensi dell'art. 10 della Convenzione, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Bacino dott. Claudio Grosso e con le funzioni di segretario svolte dal Direttore dott.ssa Luisa Tiraoro, il Presidente accerta che al momento della votazione sono presenti, in proprio o per delega, i rappresentanti dei seguenti Comuni partecipanti al Consiglio di Bacino:

	Ente	Quota			Ente	Quota	
1	Comune di Annone Veneto	4,55	Presente	24	Comune di Mira	44,08	Presente
2	Comune di Campagna Lupia	7,93	Assente	25	Comune di Mirano	30,25	Presente
3	Comune di Campolongo Maggiore	11,83	Assente	26	Comune di Mogliano Veneto	31,57	Presente
4	Comune di Camponogara	14,77	Presente	27	Comune di Musile di Piave	13,17	Assente
5	Comune di Caorle	13,48	Assente	28	Comune di Noale	17,96	Presente
6	Comune di Cavallino Treporti	15	Assente	29	Comune di Noventa di Piave	7,82	Assente
7	Comune di Cavarzere	16,94	Assente	30	Comune di Pianiga	13,68	Presente
8	Comune di Ceggia	7,1	Presente	31	Comune di Portogruaro	28,75	Assente
9	Comune di Chioggia	56,87	Presente	32	Comune di Pramaggiore	5,31	Presente
10	Comune di Cinto Caomaggiore	3,76	Presente	33	Comune di Quarto d'Altino	9,38	Presente
11	Comune di Cona	3,63	Presente	34	Comune di San Donà di Piave	46,48	Presente
12	Comune di Concordia Sagittaria	12,17	Presente	35	Comune di Santa Maria di Sala	19,78	Presente
13	Comune di Dolo	17,13	Presente	36	Comune di San Michele al Tagliamento	13,75	Presente
14	Comune di Eraclea	14,51	Presente	37	Comune di San Stino di Livenza	14,91	Assente
15	Comune di Fiesso d'Artico	8,84	Presente	38	Comune di Salzano	14,5	Presente
16	Comune di Fossalta di Piave	4,82	Presente	39	Comune di Scorzè	21,62	Presente
17	Comune di Fossalta di Portogruaro	6,95	Assente	40	Comune di Spinea	30,72	Presente
18	Comune di Fossò	7,76	Presente	41	Comune di Stra	8,65	Presente
19	Comune di Gruaro	3,2	Assente	42	Comune di Teglio Veneto	2,66	Assente
20	Comune di Jesolo	27,99	Presente	43	Comune di Torre di Mosto	5,42	Presente
21	Comune di Marcon	18,54	Presente	44	Comune di Venezia	298,85	Assente
22	Comune di Martellago	24,21	Presente	45	Comune di Vigonovo	11,32	Presente
23	Comune di Meolo	7,39	Presente				

Ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino l'Assemblea di Bacino è idonea a deliberare quando siano presenti la metà più uno degli enti locali partecipanti (e quindi almeno 23 enti) e questi rappresentino almeno la metà più uno delle quote millesimali (e quindi almeno 501 quote).

	Enti	Quota
Presenti	32	558.51
Assenti	13	441.49

Si dichiara l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli Enti presenti e della metà più uno delle quote millesimali in capo agli Enti presenti.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Richiamati

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- la legge Regione Veneto n. 3 del 2000, dell'art. 7 commi 1 lettera b) e 3;
- l'art. 3, comma 4, della legge regionale 31.12.2012, n. 52, in base alla quale "Gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infra provinciali o interprovinciali, come riconosciuti e approvati dalla Giunta regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino";
- la Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, sottoscritta il 24.11.2014 da tutti i 45 Comuni del Bacino territoriale Venezia, che fa rientrare tra le attribuzioni dell'Assemblea di Bacino ai sensi dell'art. 9 co. 2, i seguenti compiti:

"lett f. individuazione ed attuazione delle politiche e delle strategie volte ad organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale";

"lett g. approvazione delle modalità organizzative del servizio integrato di gestione dei rifiuti e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente";

Tenuto conto

- del ruolo assunto ai sensi dell'art. 1 comma 525 della L. n. 205/2017 dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che, a conclusione dell'attività istruttoria di propria competenza, ha approvato i seguenti atti regolatori:
 - la deliberazione 443/2019 ARERA che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il metodo tariffario;
 - la deliberazione 444/2019 ARERA che dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimandando invece la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione successiva ad una ulteriore fase di consultazione degli stakeholder.

Considerato

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c.d. testo Unico Ambientale, modificato con il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio", in particolare i seguenti articoli:
 - l'art. 178: *"La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, ((nel rispetto del principio di concorrenza)) nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".*

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- l'art. 198 comma 1 primo periodo: *"I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani"* e comma. 2: *"I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare: a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f); e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento"*;

Preso atto

- che le disposizioni normative previste nel d.lgs. n. 116/2020 emanato in attuazione della direttiva /UE 2018/851, hanno apportato delle **significative modifiche alla parte IV del d.lgs. 152/2006 (Testo unico Ambientale)** alcune con decorrenza dal 01.01.2021 ridelineando il perimetro dei c.d. "rifiuti urbani" e intervenendo, anche con significative modifiche, sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti.
- delle principali problematiche che si sono poste a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 di recepimento delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852, riassumibili come segue:

1. Autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche.

Ai sensi dell'art. 198, co. 2-bis le utenze non domestiche (UND) possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Ai sensi dell'art. 238, co. 10 tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. Le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Ai sensi dell'art. 5, co.2 DPR 158/99 per le UND la parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

2. Rifiuti delle attività agricole connesse ed altri flussi oggettivamente simili ai rifiuti domestici (oli e grassi vegetali e pannolini).

Il meccanismo introdotto dal legislatore italiano esclude dalla definizione di rifiuto urbano:

- le attività agricole connesse annoverandole tra i rifiuti speciali dalla nuova lettera a) dell'art. 184, comma 3, D.lgs. 152/2006 ("i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca") ed escludendole espressamente dai rifiuti simili in una sorta di equiparazione ai rifiuti dell'agricoltura sia dall'Allegato L-quater (ultimo periodo) che dall'Allegato L-quinquies ("rimangono espressamente esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'art. 2135 del Codice civile.")

- gli oli e grassi commestibili da UND (es. ristoranti) e pannolini da UND (es. case di riposo), rispettivamente CER 200125 e 180104, per non aver incluso tali codici nell'allegato L-quater.

3. Rifiuti dalla manutenzione del verde.

Sono emersi dubbi interpretativi segnalati su alcuni territori in merito alla qualificazione e classificazione del rifiuto vegetale prodotto su area privata: il testo della normativa italiana, infatti, non appare perfettamente coerente e/o allineato con le previsioni della direttiva 851/2018.

- che sull'argomento il Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcune risposte pubblicate sul Sole24Ore, 01-02-2021;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato la circolare n. 35259 del 12 aprile 2021 con cui ha inteso fornire chiarimenti "su alcune problematiche anche connesse all'applicazione della TARI" derivanti dall'entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2020;
- che il Ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha adottato una seconda circolare n. 0051657 del 14.05.21 avente il seguente oggetto "decreto legislativo n.116/2020 - criticità interpretative ed applicative – chiarimenti";

Dato atto

- che i Consigli di bacino del Veneto hanno inteso esprimere la propria volontà di adottare una disposizione regolamentare-tipo uniforme a livello regionale per la disciplina dell'autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche e delle altre tematiche sopra evidenziate;
- che sono state inviate alla Regione Veneto due note a nome dei Consigli di bacino del Veneto, precisamente la prot. 259 del 16 marzo u.s. e la nota prot. 483 del 5 maggio 2021 nelle quali, in attesa di un intervento correttivo da parte del legislatore nazionale ed interpretativo da parte del Ministero competente, è stata condivisa l'assunzione di decisioni uniformi a livello regionale nonché sono state date risposte omogenee alle questioni interpretative puntuali poste dalla nuova normativa per concorrere così con le medesime regole amministrative ed operative alla corretta organizzazione, gestione e rendicontazione dei rifiuti nella Regione Veneto. Tali note sono state inoltrate ai 45 Comuni del Bacino Venezia nell'ambito del gruppo di lavoro tecnico costituito sulla regolamentazione del servizio rifiuti;

Evidenziato

- che nelle note prot. 259/2021 e 483/2021 indirizzate alla Regione sono contenuti i seguenti allegati contenenti le decisioni uniformi che i Consigli di bacino intendono assumere:
 - nell'allegato - ALL. A, in assenza di una disposizione legislativa, si è ritenuto che la decisione in ordine alla decorrenza della scelta *de qua* rientri nella discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione territorialmente competente e che la stessa debba quindi ponderare i diversi interessi in gioco, optando per la soluzione maggiormente idonea a soddisfare l'interesse pubblico: la decorrenza dall'anno solare successivo a quello di effettuazione della comunicazione;
 - nell'approfondimento di cui all'allegato - ALL. B i Consigli di bacino concordano nel disapplicare le citate disposizioni nazionali che si pongono in contrasto con il chiaro ed incondizionato dettato del vigente articolo 3, punto 2-ter, Direttiva 2008/98/CE e, conseguentemente di includere ad ogni effetto nella definizione di rifiuto simile anche i rifiuti provenienti dalle attività agricole connesse e gli ulteriori flussi di provenienza non

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

domestica (CER 200125 e 180104) che rispettino il requisito dell'esser simile per natura e composizione ai rifiuti domestici.

- nell'allegato - ALL. C la conclusione condivisa è che il rifiuto da manutenzione del verde (CER 20 02 01) sia da includere tra i rifiuti urbani, nella species di rifiuto domestico (se prodotto dall'utenza domestica) e nella species di rifiuto simile (se prodotto da un'utenza non domestica). Sono stati altresì precisati ulteriori aspetti conseguenti a tale classificazione, ossia il luogo di produzione del rifiuto anche ai fini di applicazione della TARI o Tariffa corrispettiva e la documentazione necessaria per il loro trasporto.

Tenuto inoltre conto che

- che per quanto concerne la decorrenza delle disposizioni di cui al primo punto trattato (ALL. A) il D.L. 41 del 22.03.2021 convertito con modificazioni con L. 69 del 21.05.21 all'art 5 ultimo periodo, ha definito la decorrenza dall'anno solare successivo come segue *"la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022"*;
- che per gli altri aspetti rilevati (ALL B e C) ad oggi non vi sono ulteriori disposizioni normative volte a far chiarezza, salvo circolari ministeriali interpretative, ritenendo quindi di poter dar seguito agli indirizzi e decisioni esposte nelle note inviate alla regione Veneto facendole riconfluire nel Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia;

Tenuto anche conto

- che sono stati costituiti dei gruppi di lavoro con i due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. a decorrere da novembre 2020 per la redazione dello schema regolamentare e da marzo 2021 con tutti i comuni per la condivisione delle novità normative intervenute ed i suoi riflessi applicativi;

Considerato

- che ai sensi dell'art. 7 co.3 della legge n. 3 del 2000 il Consiglio di Bacino è competente ad adottare un regolamento tipo [avente ad oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti urbani];
- che i vigenti Regolamenti comunali di igiene urbana approvati dai Comuni con proprie deliberazioni consiliari necessitano di una revisione a seguito delle rilevanti modifiche introdotte con il D.Lgs. 116/2020 alla disciplina di gestione dei rifiuti, **si è ritenuto opportuno procedere a livello di Consiglio di bacino all'adozione di un Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio al fine di recepire le novità normative sopracitate unitamente alle soluzioni interpretative condivise dai Consigli di Bacino del Veneto;**
- lo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia di cui all'allegato 1) che si compone di n. 43 articoli [44 articoli per Venezia], dell'allegato 1.A) contenente la tabella delle Sanzioni, dell'allegato 1.B) Disciplina per la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta; dell'allegato 1.C) "Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico";

Precisato

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- che le Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico di cui all'allegato 1. C elaborate dai gestori su richiesta del Consiglio di Bacino sono già state condivise con i Comuni nel corso delle riunioni tecniche, ma occorre ricevere una valutazione anche dalla Città Metropolitana di Venezia in particolare per la parte relativa all'effettuazione dell'analisi di caratterizzazione del rifiuto nelle stazioni di travaso/centri di raccolta (riferimenti al punto 2.3 di pag. 5 e al punto 4 lettera C di pagina 9);

Ritenuto

- di poter ugualmente adottare dette linee guida stabilendo che l'efficacia del punto 2.3 e del punto 4 lettera C siano da intendersi sospensivamente condizionate all'esito positivo del formale confronto con la Città Metropolitana di Venezia come richiesto nella nota prot. 588/21;

Evidenziato

- che il presente Regolamento stabilisce le regole di organizzazione ed espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani nelle varie fasi del conferimento, raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, ed è redatto in ottemperanza all'art. 198 comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed ai sensi del nuovo Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in attuazione delle direttive europee nn. 2018/851 e 2018/852 nonché dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3 del 2000;

Stabilito

- che, ai fini del recepimento della sopravvenuta normativa, nell'ipotesi in cui il Comune non possa in breve tempo procedere all'approvazione di un nuovo regolamento di igiene urbana, conforme al regolamento di cui all'allegato 1 e suballegati 1.A, 1.B, 1.C **è essenziale che provveda almeno al recepimento senza modificazioni, anche nella forma di addendum al proprio atto regolamentare, dell'art. 9 avente ad oggetto l'"autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche"**, tenendo conto che la normativa è complessa ed è stata innovata di recente e occorre anche attendere i decreti attuativi, oltre eventuali ulteriori novità in campo ambientale che richiederanno ulteriori aggiornamenti del regolamento medesimo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (ex art. 49 TUEL);

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di adottare ai sensi dell'art. 7 co. 3 della L.R.V. n. 3 del 2000 il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e per la pulizia del territorio per i Comuni del Bacino Venezia, di cui all'Allegato 1) del presente provvedimento e relativi allegati 1.A) - sanzioni, e allegato 1.B - Disciplinare per la gestione e l'utilizzo del Centro di raccolta; 1.C) "Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare mandato al Comitato di Bacino per l'adozione di eventuali modifiche alle "Linee guida per l'effettuazione di servizi di raccolta di rifiuti abbandonati su suolo pubblico" di cui all'all. 1.C) secondo le indicazioni che perverranno dalla Città Metropolitana di Venezia con specifico riferimento al punto 2.3 di pag. 5 e al punto 4 lettera C di pagina 9;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- 4) di dare mandato al Comitato di Bacino per l'adozione di eventuali future modifiche non sostanziali al Regolamento in caso di future modifiche normative che ne rendessero necessario un aggiornamento, nonché per conformarsi a quanto potrà essere richiesto dal regolatore nazionale ARERA;
- 5) che i Comuni adeguino il proprio regolamento per la gestione dei rifiuti urbani conformandolo allo schema adottato di cui al punto 2) e relativi allegati, stabilendo che, nelle more dell'adeguamento provvedano prioritariamente, in tempi ristretti, a recepire **senza modificazioni** le disposizioni di cui all'art. 9 avente ad oggetto l'"autonomo avvio a recupero e riciclo dei propri rifiuti simili da parte delle utenze non domestiche" per conformarsi alle modifiche normative intervenute con il d.lgs. 116/2020 ed ammettendo per i rimanenti articoli modifiche anche sostanziali finalizzate a meglio precisare le disposizioni regolamentari in riferimento alle peculiari caratteristiche di ogni territorio comunale;
- 6) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'adozione del presente provvedimento;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell'Albo pretorio on line;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151 co. 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato)

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. 267/2000, attestando la conformità alla normativa vigente, allo Statuto ed ai Regolamenti.

IL DIRETTORE

Luisa Tiraoro

(Firmato)

La votazione viene svolta per appello nominale e voto palese, gli scrutatori accertano l'esito della votazione palese, che viene proclamato dal Presidente, nei seguenti termini:

Presenti	32
Votanti	32
Astenuti	1 (Fossalta di Piave)
Favorevoli	31
Contrari	nessuno



Letto e sottoscritto,

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Firmato digitalmente

Claudio Grosso

IL SEGRETARIO

Firmato digitalmente

Luisa Tiraoro

Il documento firmato digitalmente in originale è conservato presso la sede dell'Ente.

Regolamento Tarip in vigore D.C.C. 39/2021	Proposta Regolamento Tarip
Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, istituisce e disciplina la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP) prevista dall’art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n.147, disciplinandone anche l’iter amministrativo di approvazione. 2. Esso stabilisce altresì, nel rispetto delle disposizioni di cui al DM 20 aprile 2017, i criteri per la realizzazione nel Comune di SANTA MARIA DI SALA dei sistemi di misurazione, puntuale o con sistemi semplificati, della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso, a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinando altresì l’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso. 3. Il Comune di SANTA MARIA DI SALA, tramite il Gestore del servizio di igiene urbana, ha realizzato un sistema di misurazione puntuale del rifiuto secco non riciclabile, o rifiuto urbano residuo – RUR, conferito al servizio pubblico da qualsiasi tipologia di utenza (domestica e non domestica), in questo modo soddisfacendo il requisito minimo, stabilito dall’art. 4 comma 1, del DM 20 aprile 2017, per istituire nel territorio comunale la tariffa avente natura corrispettiva (cd. TARIP) in luogo del tributo TARI (ai sensi del comma 668 L. 147 /2013 e s.m.i.). 4. L’eventuale misurazione puntuale di tipologie di rifiuto diverse dal RUR non comporta necessariamente la determinazione della tariffa variabile in funzione di dette quantità, ben potendo il Comune organizzarsi per misurare alcune frazioni di rifiuto pur non ancorando il calcolo della tariffa variabile a dette misurazioni. Si rinvia agli artt. 6, 8, 10 e 48 per individuare in dettaglio il sistema di misurazione e di tariffazione adottato dal Comune di SANTA MARIA DI SALA. 5. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti. Il presente regolamento trova applicazione nelle more di quanto previsto al comma 527 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27/12/2017 che attribuisce, tra l’altro, all’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA) la competenza in merito alla predisposizione e all’aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.	Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/197, dell’art. 3 della L.R. Regione Veneto n. 52/1992 e dell’art. 24, comma 4, dell’allegato A (Elaborato A: Normativa di Piano) alla DGR Regione Veneto n. 988/2022, disciplina l’applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva (TARIP), prevista dall’art. 1, commi 667 e 668, della legge 147/2013 e destinata a finanziare i costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. 2. La tariffa disciplinata con il Presente Regolamento ha natura di entrata patrimoniale di diritto pubblico e rispetta le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 2 Normativa e regolamentazione di riferimento 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.	

Art. 3 Rifiuti: Definizioni e Classificazione

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
Frazione umida (o umido): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
Frazione verde (o verde): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.
Utenza domestica: *utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.*
Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.
Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.
Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.
Tariffa variabile normalizzata: tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.
Tariffa variabile puntuale: tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.

Art. 4 Il servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "Servizio rifiuti") è attività di pubblico interesse e comprende le fasi di:
 - a) raccolta dei rifiuti urbani prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;
 - b) spazzamento dei rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali;
 - c) trasporto dei rifiuti raccolti fino all'avvio a smaltimento/recupero presso gli impianti di loro trattamento;
 - d) trattamento dei rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Il Servizio rifiuti è disciplinato dalla normativa richiamata nell'art. 2, dal "Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni normative in materia di gestione dei rifiuti e di TARI/TARIP.
2. Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:
Area scoperta: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto (liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi all'aperto, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.
Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal Regolamento di gestione del servizio.
Frazione umida (o umido): rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato.
Frazione verde (o verde): rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Locale: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati verso l'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.
Quota variabile normalizzata: parte della tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999.
Quota variabile puntuale: parte della tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.
Utenza domestica: *utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale.*
Utenza non domestica: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica.

Art. 3 Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (di seguito "servizio rifiuti"), disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152, da apposito Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e dal presente Regolamento, è attività di pubblico interesse e comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso), vale a dire:
 - a) l'attività di raccolta e trasporto;
 - b) l'attività di trattamento e recupero/smaltimento;
 - c) l'attività di spazzamento e lavaggio strade;
 - d) l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti.

3. Il soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti, secondo le forme previste dall'ordinamento nazionale e comunitario, è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), che opera in regime di esclusiva e nel rispetto della privativa comunale. 4. Ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 3-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei. 5. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 l'Ente di governo del bacino rifiuti "Venezia", a cui appartiene il Comune di SANTA MARIA DI SALA, è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.	2. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge n. 148/2011, al comma 1-bis dell'articolo 3-bis, dispone che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali omogenei. 3. Ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, della Regione Veneto e della vigente disciplina regolatoria del metodo tariffario rifiuti definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Ente Territorialmente Competente per il bacino rifiuti "Venezia" è il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, che comprende il territorio della Città Metropolitana di Venezia e del Comune di Mogliano. 4. Il soggetto a cui è affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è designato quale Gestore del servizio pubblico (di seguito "Gestore"), e opera nel rispetto della privativa comunale.
Art. 5 Principi generali: costi e tariffe del servizio rifiuti 1. Il costo annuale complessivo del Servizio rifiuti è determinato in via preventiva nel Piano Economico Finanziario (PEF) redatto dal Gestore e, previa integrazione con i costi di diretta competenza del Comune, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e dell'Assemblea di Bacino secondo l'iter di cui al primo comma dell'art. 7. L'individuazione e la quantificazione delle voci che concorrono a formare il costo annuale del Servizio rifiuti avviene secondo le disposizioni dell'Allegato 1 al DPR 158/1999. Il costo complessivo risultante dal PEF di un'annualità corrisponde ai costi di competenza di quell'annualità, rettificati per il recupero degli scostamenti (positivi e negativi) risultanti dai consuntivi delle annualità precedenti rispetto ai rispettivi PEF. 2. Il PEF annuale è corredato da una relazione che specifica il modello gestionale ed organizzativo prescelto, i livelli di qualità dei servizi e la ricognizione degli impianti esistenti, nonché il consuntivo o preconsuntivo dell'annualità precedente a quello di riferimento con lo scostamento rispetto al preventivo di costo. 3. Ai sensi del comma 654 dell'art. 1 della L.147/2013 nonché del comma 2, art. 1 del DM 20.04.2017, il costo complessivo del Servizio rifiuti risultante dal PEF di un'annualità deve essere integralmente coperto dalle entrate derivanti dal Piano Tariffario di quell'annualità. 4. Il Piano Tariffario di un'annualità, tenuto conto anche delle Riduzioni di cui al Titolo IV e degli Scostamenti tra gettito tariffario a preventivo e a consuntivo delle annualità precedenti, costituisce la base per la determinazione della tariffe applicate in quella annualità alle singole utenze. 5. Qualora l'utente necessitasse, in relazione al rifiuto urbano	

prodotto, di un servizio personalizzato di raccolta, al di fuori degli standard e modalità del servizio istituzionale come determinate nel Regolamento comunale di igiene urbana e utilizzati per la definizione del Piano Finanziario, tali servizi personalizzati potranno essere resi dal gestore previa definizione con l'utente del servizio a corrispettivo di natura privatistica comprendenti tutti i costi come da Piano tariffario base per la determinazione della tariffe applicate del PEF annuale.	Art. 11 Servizi fuori standard a domanda individuale 1. Su richiesta dell'utente, il Gestore può fornire servizi personalizzati di raccolta rifiuti, al di fuori degli standard del servizio istituzionale definiti nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani. 2. Tali servizi personalizzati potranno essere resi dal Gestore previa definizione con l'utente di un contratto privatistico il cui corrispettivo andrà ad integrare la Tariffa Rifiuti che rimane comunque dovuta da parte dell'utente.
Art. 6 Tariffa a corrispettivo 1. Ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, secondo le modalità precisate dal Dm 20 aprile 2017, possono applicare una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della TARI. 2. Secondo quanto previsto dall'art. 4 del Dm 20 aprile 2017, la misurazione della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico si ottiene: a) per il Rifiuto urbano residuo, determinando necessariamente con misurazione puntuale il peso o il volume della quantità di rifiuti conferita da ciascuna utenza; b) per le altre frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata adottando sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite. 3. Nell'art. 8 del presente Regolamento sono disciplinati i sistemi di misurazione puntuale e i sistemi semplificati di determinazione delle quantità conferite applicati presso il Comune di SANTA MARIA DI SALA. Agli artt. 13 e 14 sono disciplinate, invece, le modalità di determinazione della tariffa variabile, per le diverse tipologie di utenza e per le varie frazioni di rifiuto. 4. La tariffa corrispettiva TARIP è soggetta a IVA ai sensi del DPR 633/1972 e, in base al combinato disposto dei commi 667 e 668 della L. 147/2013, è applicata e riscossa dal Soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.	
Art. 7 Piano Economico Finanziario e Piano Tariffario (TARIP) - iter deliberativo annuale 1. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), predisposto dal Gestore del servizio - e dal Comune per le eventuali voci di costo di sua diretta competenza - e approvato a norma delle leggi vigenti in materia e delle indicazioni metodologiche individuate dall'ARERA.	Art. 4 Determinazione e approvazione delle tariffe 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge 147/2013, la TARIP deve garantire il raggiungimento della copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovando l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Le tariffe sono determinate, sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF) predisposto dal Gestore del servizio, validato dall'Ente Territorialmente Competente (E.T.C. Consiglio di Bacino Venezia Ambiente) ed approvato da ARERA secondo le normative regolatorie vigenti e secondo indirizzi, criteri e politiche unitarie per la determinazione delle entrate

2. L'Assemblea del Consiglio di Bacino determina i livelli di imposizione tariffaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. n. 52/2012, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori.	tariffarie e relative tariffe adottate dal Consiglio di Bacino. 3. L'Assemblea del Consiglio di Bacino approva le Tariffe all'utenza, previo parere vincolante delle Amministrazioni Comunali per quanto di competenza dei rispettivi territori, in conformità all'art. 3-bis, comma 1-bis, del Decreto Legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, e all'art. 3, comma 6, della L.R. n. 52/2012, e successive modifiche e integrazioni. 4. Il provvedimento di approvazione delle tariffe, se adottato entro il termine previsto dalle norme statali applicabili, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.
Art. 8 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti 1. Nel Comune di SANTA MARIA DI SALA il servizio è reso alle diverse fasce di utenza secondo modalità che consentono di misurare puntualmente le quantità dei seguenti rifiuti conferite al Servizio pubblico: • Rifiuto Urbano Residuo (RUR) di ciascuna utenza (domestica e non); 2. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di rifiuto di cui al precedente comma, avviene in modalità diretta e univoca, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore con cui il rifiuto è conferito, che consentono di: a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza; b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o il numero dei conferimenti in ipotesi di contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta); c) indicare il momento del prelievo per ciascun singolo conferimento, associato all'identificativo dell'utenza; d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto al comma 3 del presente articolo. 3. La misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene con il metodo della pesatura indiretta di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi: a) si rileva il volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento (ΣVOLcont), che viene determinato "vuoto per pieno" moltiplicando le dimensioni del contenitore esposto dall'utente per il numero di esposizioni nell'annualità di riferimento o, in ipotesi di conferimenti in contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta), moltiplicando il volume massimo unitario conferibile,	Art. 6 Misurazione della quantità di rifiuti conferiti 1. L'identificazione dell'utenza, a cui è associata la misurazione puntuale delle quantità di una o più tipologie di rifiuto conferite al Servizio Pubblico avviene, in ragione delle specifiche modalità di svolgimento del servizio di raccolta, attraverso idonei strumenti elettronici di controllo integrati nei dispositivi con cui il rifiuto è conferito, che consentono di: a) identificare l'utenza che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza; b) registrare il numero dei conferimenti attraverso la rilevazione: • delle esposizioni dei contenitori/sacchetti assegnati in dotazione all'utenza, in ipotesi di raccolta porta a porta; • del numero dei conferimenti effettuati utilizzando i dispositivi in dotazione all'utenza, in ipotesi di raccolta stradale tramite contenitori con limitazione volumetrica (cd. calotta); c) registrare data e ora della raccolta da parte del Gestore, con associazione all'identificativo dell'utenza; d) misurare la quantità di rifiuti conferiti, attraverso metodi di pesatura indiretta basata sul volume come descritto nei successivi commi del presente articolo. 2. La misurazione della quantità di rifiuto conferito annualmente avviene con il metodo della <u>pesatura indiretta</u> di cui al comma 3 e seguenti dell'art. 6 del DM 20.4.2017, attraverso le seguenti fasi: a) determinazione del coefficiente di peso specifico (Kpeso) nel Piano Tariffario per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da

come precisato nella Relazione di accompagnamento del PEF, per il numero di conferimenti registrati e/o per il numero di conferimenti minimi previsti all'art. 16; b) il volume complessivo ($\Sigma VOLcont$) di cui al punto a) viene moltiplicato per il coefficiente di peso specifico ($Kpeso$) come determinato ai sensi del comma 4 del presente articolo. Pertanto, la quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento ($RIFut$) è determinata come: $RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$ 4. Il coefficiente di peso specifico ($Kpeso$) è stabilito nella delibera comunale di adozione della tariffa per ciascun periodo di riferimento e per ciascuna frazione di rifiuto assoggettata a misurazione puntuale, in base alla rispettiva densità media determinata come rapporto tra la quantità totale di rifiuti raccolti e la volumetria totale contabilizzata, o, se non sono disponibili dati storici appropriati, ricavandolo da idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito. 5. Si adottano, invece, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, sistemi semplificati di determinazione delle quantità di rifiuto conferite, ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99 per: le frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata (cd. frazioni differenziate o recuperabili) prodotte da tutte le utenze domestiche e non domestiche. 6. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.	idonei rapporti di prova eseguiti su campioni di rifiuti di volume predefinito. b) rilevazione del volume complessivo in litri dei conferimenti di rifiuti attribuito a ciascuna utenza nell'annualità di riferimento ($\Sigma VOLcont$), determinato "vuoto per pieno", moltiplicando il volume massimo unitario conferibile dall'utente per il numero dei conferimenti minimi previsti nell'anno, ovvero per il numero di conferimenti registrati nell'anno, se superiori ai minimi previsti; c) determinazione della quantità di rifiuto per utenza nell'annualità di riferimento ($RIFut$), moltiplicando il volume complessivo ($\Sigma VOLcont$) per il coefficiente di peso specifico ($Kpeso$): $RIFut = \Sigma VOLcont * Kpeso$ 3. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto (oggetto di misurazione puntuale) conferito da ciascuna utenza, tale quantità sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti rilevati nel periodo precedente, se disponibili, o nel periodo successivo, ovvero sulla base dei dati medi statistici riferibili alla medesima tipologia di utenza. 4. Le frazioni di rifiuto diverso dal RUR per le quali si adottano, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del DM 20.4.2017, sistemi presuntivi di determinazione delle quantità di rifiuto conferite, ispirati al Metodo normalizzato di cui all'Allegato 1 al DPR 158/99 sono individuate nel Piano Tariffario annuale.
Art. 9 Istituzione della tariffa a corrispettivo (TARIP) 1. Il Comune di SANTA MARIA DI SALA, avendo attivato la misurazione puntuale della quantità di rifiuto RUR conferito dalle singole utenze, ha integrato la tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) istituita dall'art. 1 comma 668 della L.147/2013 secondo quanto previsto dal DM 20 aprile 2017.	
Art. 10 Articolazione della tariffa corrispettiva 1. Per la copertura dei costi complessivi del Servizio rifiuti di un'annualità, il Piano tariffario di cui al comma 3 dell'art. 5 determina distintamente la quota di costi da coprire con la tariffa fissa (TF) e la quota da coprire con la tariffa variabile (TV), sulla base delle voci di costo che compongono il Piano Finanziario dei costi del servizio (PEF), secondo quanto previsto dal DPR 158/1999 in base al quale: a) la tariffa fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, nonché ad una quota del costo del personale pari ad almeno il 50%; b) la tariffa variabile è rapportata alla quantità di rifiuto conferito, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.	Art. 5 Articolazione della tariffa corrispettiva 1. Nel provvedimento di approvazione delle tariffe, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate nel PEF, sono definiti: a) l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali ed in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente; b) i corrispettivi da applicare all'utenza finale, determinando distintamente i costi da coprire con la quota fissa della tariffa ed i costi da coprire con la quota variabile della tariffa; nel caso in cui per alcune frazioni di rifiuto venga adottato ai fini tariffari un sistema presuntivo di determinazione delle quantità conferite dalle utenze domestiche

2. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa fissa fra le due macro-categorie di Utenza Domestica (UD) e Utenza Non Domestica (UND), secondo criteri razionali. 3. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune ripartisce la tariffa variabile tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, secondo criteri razionali, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni. Il Piano tariffario perviene pertanto alla determinazione, a livello complessivo del Comune, di: a) Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche; b) Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche; c) Quota di Tariffa Variabile Secco puntuale applicata al conferimento del RUR di tutte le utenze; d) Quota di Tariffa Variabile normalizzata (calcolata con il Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999) applicata al conferimento dei rifiuti diversi dal RUR di qualsiasi utenza a prescindere che siano misurati con sistemi semplificati delle quantità conferite o oggetto di misurazione puntuale (Tariffa Multi e Tariffa Umido). 4. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze domestiche, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 11. 5. La Quota di Tariffa Fissa applicata al totale delle utenze non domestiche, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 12. 6. La Quota di Tariffa Variabile puntuale secco, viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art. 13. 7. La Quota di Tariffa Variabile normalizzata, determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999 viene ripartita tra le singole utenze secondo i criteri di cui all'art.14	e/o non domestiche, la quota variabile della tariffa può essere ripartita, a sua volta, tra la quota relativa alle frazioni oggetto di misurazione puntuale e la quota relativa alle altre frazioni oggetto di applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base di una stima dei costi dei servizi forniti per la gestione delle predette frazioni. 2. Le quote di tariffa fissa e, ove prevista, di tariffa variabile normalizzata vengono ripartite tra le singole utenze, domestiche e non domestiche, con i criteri stabiliti dall'allegato 1 del DPR 158/1999. Il provvedimento di approvazione delle tariffe può prevedere per tali quote di tariffa un'articolazione a livello territoriale con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire. 3. La quota variabile puntuale applicabile alla singola utenza, domestica o non domestica, si determina sulla base della misurazione dei relativi conferimenti, effettuata con la metodologia descritta all'art. 6, fatta salva l'applicazione di quanto previsto nel successivo art. 8. 4. La tariffa dovuta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) rimane disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 dell'art. unico della L. 147/13. 5. La TARIP, è soggetta ad Imposta sui Valore Aggiunto (I.V.A.), ai sensi del D.P.R. 633/1972, in quanto controprestazione patrimoniale del servizio rifiuti, e al Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene Ambientale (TEFA), ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, che ha confermato l'applicazione del tributo ex art. 19 del D.lgs. 504/1992. 6. A partire dal 1° gennaio 2024 sono state inoltre istituite da ARERA, con Delibera 3 agosto 2023 n.386/2023/R/rif, le componenti unitarie perequative UR1 e UR2, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARIP, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (UR1), e delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (UR2).
Art. 11 Tariffa Fissa per le singole utenze domestiche 1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile alla singola utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la <i>"Tariffa</i>	

<i>unitaria al mq</i>" riferita allo scaglione a cui appartiene l'utenza in base al numero dei suoi componenti. 2. La <i>Tariffa unitaria al mq</i> riferita ai vari scaglioni si determina moltiplicando la <i>Quota fissa unitaria</i> (Quf) per il coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza. I valori del coefficiente di adattamento per scaglione (Ka) sono <i>fissati</i> dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune, senza alcuna discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale (vedi tabella 1A nell'Allegato A) 3. A sua volta la <i>Quota fissa unitaria</i> Quf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita al complesso delle utenze domestiche del Comune, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze <i>domestiche</i> del Comune. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti di adattamento per i singoli scaglioni (Ka), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile agli scaglioni medesimi.	
Art. 12 Tariffa Fissa per le singole utenze non domestiche 1. La tariffa fissa applicata alle singole utenze non domestiche è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "<i>Tariffa unitaria al mq</i>" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta. 2. La <i>Tariffa unitaria al mq</i> riferita alle varie categoria produttive si determina moltiplicando la <i>Quota fissa unitaria</i> (Qapf) per il coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc). I valori del coefficiente potenziale di produzione per categoria di attività produttiva (Kc) sono scelti dall'amministrazione comunale all'interno di un intervallo di valori fissato dal DPR 158/1999 in base all'area geografica e alla classe demografica del Comune (vedi tabella 3A nell'ALLEGATO A). 3. A sua volta la <i>Quota fissa unitaria</i> Qapf (€/mq) si determina calcolando dapprima il Rapporto tra la Quota di Tariffa Fissa attribuita alle utenze non domestiche, come espressa nel Piano Tariffario, e la superficie totale imponibile riferibile al totale delle utenze non domestiche del Comune. 4. Tale Rapporto viene poi a sua volta diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produzione per categoria di attività produttiva (Kc), con criterio di ponderazione basato sui mq di superficie imponibile riferibile alle categorie medesime.	
Art. 13 Tariffa Variabile puntuale (o Tariffa secco) 1. Nella delibera di adozione del Piano tariffario, il Comune determina l'importo complessivo della Tariffa Variabile da applicarsi al conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti, oggetto di misurazione puntuale: • Quota riferita a <u>Rifiuto Urbano residuo RUR</u>, da attribuire cumulativamente alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche; 2. La Tariffa Variabile puntuale per il conferimento del Rifiuto Urbano Residuo-RUR, applicata secondo le stesse modalità	

alle singole utenze domestiche e non domestiche, si determina sulla base della misurazione puntuale della pesatura in kg dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta all'art. 8.

La Tariffa Variabile puntuale o Tariffa secco-RUR applicata alla singola utenza (domestica o non domestica) si calcola pertanto moltiplicando tra loro:

- a) la Tariffa unitaria-RUR al Kg, determinata come di seguito indicato;
- b) la Quantità in kg di RUR conferiti da quell'utenza nell'annualità di riferimento salva l'applicazione dell'articolo 16.

A sua volta la Tariffa unitaria-RUR al Kg si determina dal rapporto tra:

- c) la Quota di tariffa Variabile-RUR stabilita nel Piano Tariffario;
- d) la Quantità in Kg di RUR prevista per l'annualità di riferimento (sommando utenze domestiche e non domestiche) salva l'applicazione dell'articolo 16.

Art. 14 Tariffa Variabile normalizzata determinata con il Metodo normalizzato ex DPR 158/1999

1. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole **utenze domestiche** si differenzia in base allo *scaglione di numero componenti a cui appartiene l'utenza* e si determina moltiplicando tra loro:

- o la "Quota unitaria- Altre frazioni utenze domestiche" (€/utenza) determinata come di seguito indicato;
- o il coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) che tiene conto del numero di persone che compongono l'utenza.

I valori del coefficiente proporzionale di produttività per scaglione (Kb) sono scelti dal Comune, nella delibera di adozione del Piano Finanziario e della Manovra tariffaria annuale, tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi **Tabella 2 nell'ALLEGATO A**).

La "Quota unitaria-Altre frazioni differenziate utenze domestiche" (€/utenza) si determina calcolando dapprima il rapporto tra:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni attribuibili alle utenze domestiche;
- o il numero delle utenze stesse.

Tale rapporto viene poi diviso per il valore medio ponderato dei coefficienti potenziali di produttività per scaglione (Kb), con criterio di ponderazione basato sul numero di persone riferibile a ciascuno scaglione.

2. La tariffa per il conferimento delle **frazioni differenziate** (carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale), applicata alle singole **utenze non domestiche** è calcolata moltiplicando la superficie imponibile riferibile all'utenza, espressa in mq e determinata con i criteri di cui all'art. 25 del presente regolamento, per la "Tariffa unitaria al mq" riferita alla categoria attività produttiva a cui appartiene l'utenza in base all'attività svolta.

La suddetta "Tariffa unitaria al mq -Altre frazioni differenziate utenze non domestiche" è determinata moltiplicando tra loro:

- o la Quota di tariffa variabile riferita a tali frazioni, attribuibili alle utenze non domestiche, espressa in €/kg, pari al rapporto tra i costi variabili attribuibili a tali frazioni di rifiuto delle utenze non domestiche e la quantità presunta di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, al netto del RUR misurato puntualmente. La quantità presunta di rifiuti prodotti si determina (ex DPR 158/99) moltiplicando le superfici imponibili per i coefficienti (Kd); o il coefficiente potenziale di produzione kg/mq (Kd).

I valori del coefficiente *potenziale di produzione kg/mq* (Kd) sono scelti dal Comune, nella delibera di adozione del Piano Finanziario e della Manovra tariffaria annuale, tra i valori fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (vedi **Tabella 4A nell'ALLEGATO A**).

3. La tariffa per il conferimento dell'**Umido**, **applicata alle utenze domestiche e non domestiche** (determinate dal Piano Tariffario) viene determinata separatamente con metodo normalizzato come ai commi precedenti relativi alle altre frazioni differenziate delle utenze domestiche e non domestiche.
4. I valori del coefficiente *potenziale di produzione kg/mq* (Kd) per il conferimento dell'**Umido** sono scelti dal Comune, nella delibera di adozione del Piano Finanziario e della Manovra tariffaria annuale, tra tre possibili valori (Minimo, Medio, Massimo) (vedi **Tabella 2A nell'ALLEGATO A**) per le utenze domestiche e tra i valori fissati dal DPR 158/1999 applicati a tutti i Comuni italiani (**vedi Tabella 4A nell'ALLEGATO A**) per le utenze non domestiche.

Art. 15 Utenze Aggregate

1. Il Gestore individua le Utenze Aggregate, composte da sole utenze per le quali non sia tecnicamente fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze singole, ai fini dell'applicazione della misurazione puntuale.
2. Ai sensi del primo comma dell'art. 7 del DM 20.04.2017, nel caso di Utenze Aggregate composte da sole utenze domestiche, la determinazione della quantità dei rifiuti conferiti dalla singola utenza avviene previa misurazione puntuale, ai sensi dell'art. 8, dei conferimenti dell'utenza aggregata. I conferimenti totali dell'Utenza aggregata vengono addebitati al soggetto intestatario dell'utenza (e del/i contenitore/i di rifiuti).
3. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 7 Utenze aggregate

1. Qualora, per ragioni tecniche o di dispersione territoriale, non sia fattibile o conveniente una suddivisione del punto di conferimento tra le diverse utenze per la misurazione puntuale, la quota variabile da attribuire a ciascuna utenza aggregata può essere determinata, in applicazione degli artt. 7 e 8 del D.M. 20 aprile 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando i coefficienti indicati nell'allegato 1 al DPR 158/99 per l'attribuzione della parte variabile della tariffa.
2. Non costituiscono utenze domestiche aggregate, i casi in cui per l'unico punto di conferimento riferibile a diverse utenze, il soggetto obbligato ai fini TARIP è unico (ad esempio il Condominio intestatario dell'utenza per la raccolta del verde condominiale).
3. Non rientrano altresì nella fattispecie di cui al presente articolo i centri commerciali integrati e le multiproprietà di cui al comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13. L'applicazione della tariffa e l'individuazione dei relativi soggetti obbligati per queste tipologie di utenze avviene in conformità a quanto previsto dal comma 644 dell'articolo unico della L. 147/13 e dell'art. 15, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 16 Numero minimo di svuotamenti

1. Salvo quanto previsto all'art. 48 per il periodo di avvio del sistema di misurazione puntuale, ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, il Comune definisce il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR), da associare a ciascuna classe di utenza (domestica e non domestica, eccetto alle utenze giornaliere), è determinato annualmente nel Piano tariffario di cui al comma 4 dell'art. 5 del presente regolamento.
3. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che abbiano rifiutato la consegna delle attrezzature per il conferimento del rifiuto secco non riciclabile in fase di avvio del progetto e/o non abbiano provveduto al ritiro al momento di apertura della posizione TARIP, la tariffa variabile puntuale relativa a tale tipologia di rifiuto annuale verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4.

Art. 17 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.
2. La tariffa per il RUR è determinata specificatamente nella delibera tariffaria e applicata come precisato all'art. 29, mentre la tariffa nella quota fissa e nella variabile normalizzata si applica rapportando a giorno la tariffa annuale, definita ai sensi del DPR 158/99, relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 100%.
3. Alle utenze giornaliere non si applicano gli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
4. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.

Art. 8 Numero minimo di svuotamenti

1. Ai sensi del primo comma dell'art. 9 del DM 20.04.2017, al fine di ripartire i costi commisurati al numero di servizi messi a disposizione della singola utenza, anche quando questa non li utilizzi, nel Piano Tariffario Annuale viene determinato il numero minimo di svuotamenti di rifiuto secco non riciclabile (RUR) oggetto di tariffazione da imputare a ciascuna tipologia di utenza nell'annualità di riferimento.
2. Fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti che non hanno ritirato i contenitori/dispositivi messi a disposizione dal Gestore, la quota variabile puntuale annuale, relativa a tale tipologia di rifiuto, verrà determinata attribuendo gli svuotamenti/conferimenti minimi come sopra definiti, salvo il caso di esonero riconosciuto per le unità abitative a disposizione, ai sensi del successivo art. 19 o di applicazione della tariffa giornaliera.

Art. 10 Tariffa giornaliera

1. La tariffa sui rifiuti si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo.
3. La tariffa giornaliera è determinata:
 - a) per la quota fissa e per le quote variabili normalizzate eventualmente previste, rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica incrementata del 100%;
 - b) per la quota variabile puntuale:
 - sulla base ai conferimenti effettivi ove rilevabili, con applicazione di quanto previsto dal successivo art. 11;
 - in proporzione ai gg. di occupazione/detenzione nell'anno solare, nel caso in cui non si possibile quantificare i conferimenti effettivi del singolo utente; tenuto conto che i conferimenti/svuotamenti minimi annui previsti per ciascuna categoria di attività dal

piano tariffario, in caso di utenza giornaliera, sono riferibili a 52 gg. di presenza per anno, il numero di conferimenti/svuotamenti da applicare viene determinato utilizzando la seguente formula, con arrotondamento del risultato per eccesso:

$$\frac{svm * ggp}{52}$$

52

svm= numero svuotamenti minimi annuali previsti per la categoria di attività.

ggp= giorni di presenza nell'anno

4. E' facoltà del soggetto obbligato chiedere l'applicazione della tariffa annuale, in luogo dell'applicazione della tariffa giornaliera.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività, o di durata dell'occupazione complessivamente pari o superiore a 183 giorni dell'anno solare, è dovuta comunque la tariffa annuale.
6. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, etc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se riportati nell'atto autorizzativo.
7. Alle utenze a tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni, le agevolazioni, nonché - per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo - le disposizioni previste per le utenze permanenti; le riduzioni eventualmente previste per le utenze non stabilmente attive trovano applicazione esclusivamente nel caso di applicazione della tariffa annuale.
8. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera è assolto con il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione all'occupazione, o il pagamento (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Comune) di quanto dovuto per il canone di occupazione temporanea delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente. Per questa tipologia di utenza, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione, o l'Ufficio Tributi, provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (quali, ad esempio, la superficie occupata, la durata, la destinazione d'uso), nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Per le occupazioni che non richiedono il rilascio di autorizzazioni o il pagamento del canone di cui al comma precedente, gli utenti devono presentare apposita comunicazione al Gestore, a sensi del successivo art. 30.

	10. La TARIP non si applica nei seguenti casi: a) occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere; b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a 2 ore c) occupazione occasionale di pronto intervento con ponti, scale, pali etc.; d) occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore; e) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a un giorno e purché non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibo e/o bevande.
Art. 18 Tributo provinciale 1. Alle tariffe è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Venezia sull'importo totale della tariffa sui rifiuti. 3. Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato alla Città Metropolitana di Venezia ex Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19 D.Lgs. 504/92.	
Art. 19 Scuole statali 1. La tariffa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dal comma 655 del comma unico della L. 147/13.	
Art. 20 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti 1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati ed esistenti sul territorio comunale. 2. ABROGATO 3. Sono escluse dalla tariffa: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad eccezione delle aree scoperte operative) quali, a titolo di esempio, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti non a pagamento, i cortili, le aree a verde, i giardini ed i parchi, sempre che non costituiscano	Art. 13 Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti 1. Presupposto oggettivo per l'applicazione della tariffa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti sul territorio comunale.

superficie operativa per l'attività espletata dall'utenza; b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come per esempio androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. 4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 5. Nella definizione della parte variabile della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, anche quando non siano utilizzati dall'utente. Non comportano esonero o riduzione della tariffa, salvo quanto previsto all'Art. 33: a) la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati b) il <u>mancato ritiro</u> (salvo quanto previsto agli Art. 26 e 31) • da parte <u>dell'utente domestico e non domestico</u> di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio; c) l'interruzione temporanea del servizio. 6. La tariffa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione ed è corrisposta a titolo di acconto e salvo conguaglio.	2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, oppure il rilascio di certificato di residenza sull'immobile, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati soggetti a TARIP i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo come deposito 3. Nella definizione della tariffa i criteri di ripartizione dei costi sono commisurati sulla base della qualità e numero dei servizi messi a disposizione, pertanto non comportano esonero o riduzione della tariffa, se non nei casi espressamente previsti e disciplinati dal presente Regolamento: a) il mancato utilizzo del servizio di gestione dei rifiuti urbani; b) il mancato ritiro, non autorizzato dal Gestore, di qualsivoglia contenitore per la raccolta dei rifiuti e/o dei dispositivi necessari per l'utilizzazione del servizio; c) l'interruzione temporanea del servizio, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, comma 1.
	Art. 14 Soggetto incaricato dell'applicazione e riscossione della tariffa 1. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tariffa. 2. Ai fini della prevalenza, di cui al comma precedente, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, il Comune di riferimento ai fini della tariffa rifiuti è quello nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tariffa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 21 Soggetti passivi e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con l'utente principale (che ha sottoscritto la dichiarazione di cui all'art. 36 o intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe) e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e aree. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello di accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati l'intestatario dell'utenza è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo) nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/variazione/cessazione, di cui agli artt. 36 e segg. Il soggetto

Art. 15 Soggetti obbligati al pagamento e soggetti responsabili della tariffa

1. La tariffa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto di cui al precedente art. 13. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, secondo i casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
2. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare conviventi e coloro che usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione della tariffa, della riscossione, dell'accertamento, del recupero del credito, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARIP è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto obbligato, il detentore per tutta la durata del rapporto. In caso di utilizzo temporaneo di utenza domestica superiore a 6 mesi, nel caso in cui l'alloggio sia affittato senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, o, comunque, nel caso in cui per qualsiasi motivo, non sia stato possibile individuare il soggetto obbligato principale, l'obbligo di corrispondere la TARIP è del proprietario dell'alloggio o del titolare di altro diritto reale. E' comunque fatta salva l'applicazione della TARIP in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.
4. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la TARIP è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto obbligato (intestatario dell'utenza) è il singolo possessore o detentore dei locali o delle aree ad uso esclusivo ma viene, altresì, posta a carico del soggetto che gestisce gli spazi comuni la responsabilità accessoria del pagamento della tariffa (sia per i locali comuni che per quelli ad uso esclusivo), nonché l'obbligo di presentazione al Gestore della comunicazione di inizio attività/variazione/cessazione, di cui all'art. 30.

che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti passivi) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni sono addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto passivo. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della tariffa variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del gestore degli spazi comuni, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli. 5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. 6. Per i condomini, qualora sia dotato, su richiesta, di contenitore con limitazione volumetrica (cd. calotta) per il conferimento del RUR da parte delle singole utenze condominiali, lo stesso dovrà provvedere al pagamento del canone di noleggio della c.d. "calotta condominiale" il cui ammontare mensile sarà determinato annualmente con apposita deliberazione di approvazione delle tariffe.	Il soggetto che gestisce gli spazi comuni riceve i documenti contabili (fatture) e ha, inoltre, l'obbligo di fornire al Gestore del servizio (entro il mese di gennaio di ogni anno) l'elenco dei possessori o detentori (soggetti obbligati) degli spazi esclusivi. Gli spazi comuni possono essere addebitati pro quota (in millesimi) ai possessori esclusivi o per intero al Gestore degli spazi comuni che in questo caso è anche soggetto obbligato. In ipotesi di richiesta di utilizzo di contenitori, o di altri dispositivi necessari per l'utilizzo del servizio, comuni a tutti i possessori, l'addebito della quota variabile, in funzione degli svuotamenti, avviene nei confronti del Gestore degli spazi comuni, soggetto obbligato in questo caso, il quale provvederà eventualmente alla ripartizione tra i singoli. 6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. 7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati. 8. Il soggetto obbligato è responsabile, secondo le norme della custodia del comodato, della sottrazione, perdita, distruzione o danneggiamento, del materiale e delle dotazioni individuali fornite dal Gestore per il conferimento dei rifiuti.
Art. 22 Esclusione dall'applicazione della tariffa per inidoneità a produrre rifiuti 1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad usi non domestici prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, nonché i locali che si trovino nelle medesime condizioni e privi di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile stesso. Per i locali adibiti a civile abitazione, privi di mobili e suppellettili, siti in un condominio con servizi condominiali a rete alla relativa richiesta di riduzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio (o altro soggetto all'uopo delegato) attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete; lo stesso dicasi in fattispecie di condivisione di medesimo servizio a rete con altra utenza. Il rilascio di certificato di residenza anagrafica all'utente dell'immobile ne comporta assoggettamento a tariffa anche se privo di mobilio e servizi a rete. Immobili destinati ad usi non domestici provvisti di contratti attivi di fornitura o mobilio, ma privi di licenza per l'esercizio dell'attività sono classificati in categoria 3 "magazzini". Garage, cantine o magazzini, di norma identificati catastalmente in categoria C/2 e C/6, si presumono potenzialmente idonei a produrre rifiuti e soggetti a tariffa anche se sprovvisti di servizi	Art. 17 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti 1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 30, non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo: a) Unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra e purché nello stesso immobile non vi siano soggetti residenti o dimoranti. La predetta esclusione non si applica a: - garage, magazzini e cantine non pertinenti a immobili esclusi per inidoneità a produrre rifiuti; - agli immobili in condizioni di utilizzo solo per periodi stagionali. Per i locali privi di mobili e suppellettili siti in un condominio con servizi condominiali a rete, alla relativa richiesta di esenzione deve essere allegata dichiarazione dell'amministratore del condominio attestante il mancato utilizzo di tutti i servizi a rete.

pubblici a rete e vuoti, la presunzione può essere superata se l'utente prova (sulla base di elementi riscontrabili da parte del Comune/gestore) che detti immobili sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti; b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana; d) le unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Nel caso il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo sopraindicato, è domiciliato. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice; e) i locali e le aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile recinzione nonché solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi o superfici di altezza inferiore a m. 1,50; f) le aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa; g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;	b) Superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, impianti sportivi e palestre riservati esclusivamente ai praticanti l'attività, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili. c) Locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili a condizione che non si abbia di regola presenza umana. d) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative. e) Aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. f) Unità immobiliari in genere certificate dall'autorità competente "non agibili" e quelle per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori. Alla richiesta di esclusione è necessario allegare autodichiarazione che riporti gli estremi del certificato rilasciato dall'autorità competente o che riporti i titoli abilitativi edilizi e dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal Direttore lavori o dalla ditta esecutrice. Nel caso in cui il nucleo familiare dell'utente interessato sia residente nell'immobile oggetto dei suddetti lavori, lo stesso è tenuto a comunicare al Gestore l'indirizzo e i dati dell'immobile dove, nel periodo per il quale è richiesta la non assoggettabilità a TARIP dell'immobile, le persone residenti nell'immobile saranno domiciliate e, in caso di coabitazione con un diverso soggetto obbligato TARIP, quest'ultimo deve presentare dichiarazione di variazione del numero degli occupanti. g) Locali e aree scoperte impraticabili o intercluse da stabile. h) Locali di altezza inferiore a m. 1,50, solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi. i) Aree scoperte adibite in via esclusiva al transito, alla manovra o alla sosta gratuita dei veicoli di dipendenti, clienti, inquilini e non costituenti superficie operativa. j) Impianti di distribuzione dei carburanti limitatamente alle aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, all'impianto di lavaggio degli automezzi e alle aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
--	---

- h) le superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi ad uso abitazione o ad uso diverso dal culto in senso stretto;
- i) ABROGATO

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella comunicazione originaria o di variazione di cui all'Art. 36 e segg. ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'esclusione dell'applicazione della tariffa l'utente deve dichiarare la relativa variazione.
3. La mancata utilizzazione del servizio e/o il rifiuto di ricevere gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori o chiavi elettroniche o badge) non comportano esclusione dalla tariffa, vedi art. 20 comma 5 per l'applicazione della relativa tariffa.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele comunicazione.

- k) Superfici di edifici o loro parti, adibite al culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose, con esclusione degli eventuali annessi ad uso abitazione o ad altro uso diverso dal culto in senso stretto.
 - l) Specchi acquei non costituenti superficie operativa e occupati per l'attività della pesca o da azienda pubblica di trasporto, o da natanti di privati; sono altresì soggetti a TARIP gli specchi acquei di darsene, porti turistici, cantieri navali, o comunque occupati da natanti con i quali viene svolta attività suscettibile di produrre rifiuti urbani (ad esempio noleggio, trasporto o escursioni con somministrazione a bordo di alimenti e/o bevande).
 - m) Utenze giornaliere di cui all'art. 10, comma 10 del presente Regolamento.
2. Le unità immobiliari destinate ad usi non domestici, qualora risulti attivo anche uno solo dei servizi pubblici di rete (es. gas, acqua, elettricità), o in presenza di arredo, sono soggette a TARIP:
 - a) come magazzini/depositi se prive di licenza per l'esercizio dell'attività;
 - b) con le modalità previste dal successivo art. 21 in presenza di atti assertivi o autorizzativi per l'esercizio di attività o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 3. Le circostanze che costituiscono i presupposti per la richiesta di esclusione devono essere indicate nella dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 30. del presente Regolamento ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio:
 - rilascio di atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio dell'utilizzo e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
 4. Dal momento in cui vengono meno i presupposti per l'applicazione di quanto indicato nel presente articolo, il soggetto obbligato deve dichiarare la relativa variazione. Le esclusioni di cui alla lettera a) sono temporanee e le dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione debbono essere rinnovate ogni anno solare, pena la decadenza dal beneficio. Anche le esclusioni di cui alla lettera f) sono temporanee e limitate alla durata indicata negli atti assertivi, fermo restando l'obbligo di dichiarare tempestivamente l'eventuale fine dei lavori prima della scadenza indicata nell'atto assertivo.
 5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento (compreso l'addebito dei relativi svuotamenti e minimi), con applicazione degli interessi di mora e delle penalità per omessa comunicazione.

Art. 23 Esclusione dall'obbligo di conferimento 1. Sono esclusi da tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.	
Art. 24 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2. 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici: a) Superfici adibite all'allevamento di animali. b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a Tari i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.	Art. 18 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, e fermo restando l'obbligo di comunicazione ai sensi del successivo art. 30, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa, alle condizioni di cui al precedente comma 1., le seguenti superfici: a) Superfici adibite all'allevamento di animali. b) Superfici produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura (cosiddetti rifiuti agricoli per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e trattamento), quali: stalle, legnaie, fienili e simili, depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito di attrezzature e materiali agricoli. <u>Sono invece soggette a TARIP le superfici produttive di rifiuti urbani, ancorché ubicate sul fondo, quali:</u> • i fabbricati rurali ad uso abitativo; • i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola; • i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione e/o dall'allevamento, quali, ad esempio: gli agriturismi, le aree di vendita, gli uffici e i locali destinati a deposito dei prodotti.

c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici	25%

c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione di superficie è estesa ai magazzini destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime e semilavorati utilizzati nel processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali.

Sono invece soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi in cui si formano rifiuti urbani e la formazione di eventuali rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio non risulta nettamente prevalente, quali quelle adibite a uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini di prodotti finiti destinati alla spedizione o alla commercializzazione, ulteriori aree e locali destinati, anche parzialmente, a deposito o altro utilizzo che non risultano funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo.

d) Superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento della superficie
Ambulatori medici, dentistici, studi sanitari, laboratori odontotecnici, strutture veterinarie	30%

Tatuatori, estetisti	25%
Laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche	25%
Laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	30%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
Autolavaggi non automatizzati	30%
Lavanderie, Tintorie non industriali	30%
Lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	30%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili	40%
Lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	40%
Fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
Calzaturifici, tomaifici	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	30%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall' art. 40 del presente regolamento.

Autolavaggi non automatizzati	40%
Calzaturifici, tomaifici, stabilimenti tessili	50%
Carrozzerie, autofficine, elettrauto, cantieri navali, gommisti, vernicerie	40%
Degenze ospedali e case di cura	30%
Fabbri, Falegnamerie, attività artigianali in genere	30%
Fonderie, ceramiche, galvanotecnici, smalterie	50%
Laboratori di analisi mediche, chimiche, fisiche	30%
Laboratori fotografici, gabinetti radiologici, eliografie	30%
Lavanderie, Tintorie non industriali	40%
Lavorazione ferro e metalli, officine di carpenteria metallica, officine metalmeccaniche tornerie, rottami ferrosi e metallici	50%
Lavorazioni in materiali plastici, resina e vetroresina	40%
Marmisti, lavorazioni di cemento e marmo, materiali edili	50%
Tatuatori, estetisti	30%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni	30%
Vetriere (produzione del vetro), laboratori vetro a lume, specialità veneziane	40%

4. Per eventuali attività non considerate nella tabella sopra riportata si fa riferimento a criteri di analogia, fermo restando che non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi del successivo art. 21) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice EER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

6. Fermo restando l'obbligo dell'utente di dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'esclusione prevista dai commi precedenti, il permanere di tali condizioni e l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste all'art. 34 del presente Regolamento. In difetto, la superficie oggetto di esclusione sarà assoggettata alla TARIP per le intere annualità in cui saranno riscontrate

	le irregolarità, con maggiorazione di penalità e interessi, ove applicabili.
Art. 25 Criteri generali per la determinazione della superficie degli immobili da assoggettare a tariffa 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. L'Utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui al titolo V, l'indicazione della superficie calpestabile (come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra analoga, ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta) allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale. 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. Per i <u>distributori di carburante</u> sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. Per i <u>parcheggi</u> si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori si intendono ricomprese nella superficie imponibile).	Art. 16 Commisurazione delle superfici 1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, etc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è autocertificata dall'utente come dallo stesso ricavata dalla scheda catastale o da altra attestazione analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta, allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, ferma restando l'applicabilità delle penalità previste dal successivo art. 40, il Gestore può procedere all'iscrizione dell'utenza considerando l'80% della superficie catastale. 2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune stabilite dal comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Gestore comunicherà agli utenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari non iscritte o iscrivibili al catasto la superficie assoggettabile a tariffa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore. 5. Per i distributori di carburante sono di regola assoggettati a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione. 6. Per i parcheggi si ritiene imponibile l'intera superficie occupata al netto delle sole aree di camminamento, circolazione e manovra (eventuali scale e ascensori costituiscono superficie imponibile).

6. Per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. 7. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale (quest'ultima in una superficie minore di 9 mq.) è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica, lo stesso dicasi nelle fattispecie in cui non sia oggettivamente separabile l'area occupata dall'attività da quella occupata dalla utenza domestica (in questo caso è prevista la consegna delle chiavette per utenza domestica). Negli altri casi si applica all'area occupata dall'attività quanto previsto all'art. 27 classificandola come utenza non domestica. 8. Alle unità immobiliari adibite a <i>bed & breakfast</i> (di cui all'art. 27 della L.R.V. 11/2013) si applica, nella porzione di immobile non occupata dal residente titolare dell'attività, la tariffa relativa alla classe 8: "Alberghi senza ristorante".	7. Qualora non siano disponibili dichiarazioni più aggiornate, per l'applicazione della tariffa sui rifiuti si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, presenti nella banca dati del Comune o del Gestore.
Art. 26 Commisurazione del nucleo familiare 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria <u>residenza</u> anagrafica, il numero degli occupanti viene determinato d'ufficio ed è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia. 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero e/o fuori comune con dimora presso altra abitazione o istituto, e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore a 6 (sei) mesi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e provata. In questo caso il termine per la presentazione al Comune/Gestore della richiesta di variazione, di cui all'art. 37, decorre allo scadere dei 6 mesi. 3. (cd. "<i>case a disposizione</i>") Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune, o in diverso comune, o all'estero, o a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche e occupati da soggetti non residenti, si considerano come utenze domestiche non stabilmente attive, salvo non ricorrano i presupposti per l'esclusione di cui all' Art. 22, si determina il nucleo in n. 1 componenti.	Art. 19 Utenze domestiche: determinazione del numero degli occupanti 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, fatta salva diversa e documentata comunicazione dell'utente e salvo quanto previsto nel presente articolo, il numero complessivo degli occupanti ai fini dell'applicazione della tariffa viene determinato sommando: a) i componenti il nucleo familiare dell'iscritto risultante all'Anagrafe del Comune, compresi i membri temporaneamente domiciliati altrove, salvo i casi di cui al successivo comma 3; b) le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno 6 mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e badanti che dimorano presso la famiglia e le coabitazioni, ossia le persone iscritte all'Anagrafe del Comune con separato stato famiglia e che risiedono nel medesimo immobile ove risiede il nucleo familiare iscritto. 2. Nei casi previsti alla lettera b) del comma precedente, in sede di attivazione o variazione della posizione TARIP, il soggetto obbligato deve dichiarare le generalità delle persone ulteriori rispetto al suo nucleo familiare risultante all'anagrafe comunale, specificandone cognome, nome e codice fiscale 3. Nel caso di: • servizio di volontariato o attività di studio/lavorativa prestata all'estero o fuori comune; • degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari; per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi nell'anno solare di riferimento, la persona assente non viene

4. In ipotesi di "casa a disposizione" per uso personale qualora l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge), adeguatamente motivando e dimostrando il temporaneo non uso dell'immobile, **si applica l'intera quota fissa e la quota variabile normalizzata**, mentre la quota variabile puntuale afferente il RUR non viene applicata; altresì se l'utente ne richiede l'uso la quota variabile viene pagata con le modalità previste nel presente regolamento e si applicano le riduzioni specifiche incidenti sulla quota fissa, di cui all'Art. 30 comma 1. Una volta richieste le suddette attrezzature, per queste tipologie di utenze, le stesse non possono essere restituite ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.
5. Agli immobili di persone fisiche o giuridiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013 (per cui siano iscritti nelle liste dei soggetti tenuti al pagamento della tassa di soggiorno) si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente. Qualora gli immobili a disposizione siano concessi in uso a terzi rientrando, invece, nelle fattispecie di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia strutture ricettive complementari quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, Case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante" (vd.art. 27).
6. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma catastalmente classificati in categoria C/2 e C/6) si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione (come risultanti dal catasto o dichiarate dall'utente quali pertinenziali/annesse all'abitazione, in quest'ultimo caso non potrà considerarsi annesso più di un immobile per ognuna delle tipologie sopradescritte), negli altri casi vengono considerate utenze non domestiche rientranti nella classe di attività n. 3 di cui all'ALLEGATO A.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi (non concesse in locazione) dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in 1 (una) unità e viene applicata la sola tariffa fissa se vengono restituiti gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge).

considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente certificata e provata (ad es. con attestazione di ospitalità resa da Istituto di ricovero, dichiarazione del datore di lavoro o dell'Istituto di studio).

4. In ipotesi di abitazione non di residenza tenuta a disposizione da parte del proprietario persona fisica per uso personale e dei propri familiari (cosiddette seconde case), qualora sia dichiarato l'uso discontinuo, si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) unità; inoltre, nel caso in cui l'utente venga autorizzato dal Gestore a non ritirare le attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge), a seguito specifica dichiarazione da parte dell'interessato di temporaneo inutilizzo dell'immobile, la quota variabile non viene applicata. Una volta richieste le suddette attrezzature, per queste tipologie di utenze, le stesse non possono essere restituite ogni qualvolta cessi l'uso temporaneo, ma esclusivamente alla cessazione dell'utenza.
5. Agli immobili di persone fisiche destinati a "locazione turistica", senza prestazione di servizi e non aperti al pubblico, ex art. 27 bis L.R. 11/2013, si applica un nucleo pari al numero dei posti letto dichiarati all'autorità competente.
6. Per gli immobili condotti da persone fisiche non residenti, al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti il numero e le generalità degli occupanti devono essere dichiarati dall'utente iscritto ai fini TARIP.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con

8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.	riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. 8. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data di elaborazione della fattura, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente acquisite.
	Art. 20 Utenze domestiche: pertinenze di civili abitazioni 1. I locali adibiti a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, catastalmente classificati in categoria C/2, C/6 e C/7, si considerano utenze domestiche solo se annesse/pertinenziali a civile abitazione, come risultanti dal catasto, ovvero dichiarate dall'utente quali annesse/pertinenziali all'abitazione. 2. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche
Art. 27 Classificazione delle utenze non domestiche 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'ALLEGATO A (Tabella 3). 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'ALLEGATO A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie (fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta e quanto previsto al comma successivo). 3. Nel caso di attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso. 4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq. o non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica, in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica (vd. art. 25). 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura	Art. 21 Utenze non domestiche: classificazione 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A del presente Regolamento. 2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativamente all'attività principale o ad eventuali attività secondarie in ragione dell'attività effettivamente svolta nell'immobile, con le modalità previste nei successivi commi del presente articolo. 3. Nel caso di più attività con un'autonoma e distinta utilizzazione svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative, per le quali sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, sono applicate le tariffe corrispondenti alle specifiche tipologie d'uso. Nel caso di insediamento di attività diverse, gestite da soggetti obbligati distinti in un complesso unitario, le tariffe sono applicate secondo le specifiche attività, ad esclusione di eventuali contratti di affitto di reparto o similari. 4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. 5. Le attività non comprese in una specifica categoria di attività tra quelle indicate nell'allegato A del presente Regolamento sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

camerale o da altri elementi. 7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non pertinenti ad abitazioni, si considerano "utenze non domestiche" rientranti in categoria 3 dell'ALLEGATO A (Tabella 3). 8. Agli immobili a disposizione concessi in uso a terzi ex art. 27 della L.R. 11/2013 (ossia <i>strutture ricettive complementari</i>, quali alloggi turistici composto da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast) si applica la tariffa di utenza non domestica classe 8 "alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. 9. Il titolare di concessione di <u>spazio acqueo</u> è tenuto al pagamento della tariffa, salvo l'area sia classificabile quale pertinenza ad un locale e non dotata di servizi a rete. Gli specchi acquei sono classificati nella categoria 3 dell'ALLEGATO A: "autorimesse, magazzini senza vendita diretta" anche se gestiti da darsene, qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dell'utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'ALLEGATO A. Lo spazio acqueo in concessione viene classificato come utenza domestica quando sia dichiarato dall'utente domestico pertinenza alla abitazione e sia dotato di servizi a rete.	6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, salvo che l'attività sia esercitata in una superficie minore di 9 mq oppure non sia oggettivamente individuabile l'area occupata dall'attività rispetto a quella occupata dalla utenza domestica; in queste ultime fattispecie è applicata all'intera superficie imponibile la tariffa di utenza domestica. 7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (di norma classificati catastalmente in categoria C/2 e C/6), non classificabili come utenze domestiche ai sensi del precedente art. 20, si considerano "utenze non domestiche". 8. Agli immobili destinati a strutture ricettive complementari di cui all'art. 27 della L.R. 11/2013, quali alloggi turistici composti da uno a sei camere, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, nonché per la tipologia prevista dall'art. 27 bis della medesima L.R. nel caso in cui il soggetto obbligato sia una persona giuridica, si applica la tariffa di utenza non domestica, classe tariffaria "Alberghi senza ristorante". La medesima categoria deve essere applicata agli alberghi privi di area ristorante e dotati di sola area colazione e/o bar. Agli alberghi con ristoranti localizzati all'interno e riservati ai soli clienti dell'albergo stesso, si applica la tariffa prevista per la classe "Alberghi con ristorante". 9. Gli specchi acquei sono di norma classificati nella categoria "Autorimesse, magazzini senza vendita diretta" dell'Allegato A al presente Regolamento, anche se gestiti da darsene; qualora sia altresì possibile classificare l'utenza in una diversa e specifica categoria, in funzione dello specifico utilizzo fatto del natante occupante lo spazio acqueo, si applica la rispettiva categoria dell'allegato A. 10. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione).
	Art. 9 Periodi di applicazione della tariffa 1. La tariffa sui rifiuti è commisurata ad anno solare ed è dovuta per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle superfici (locali e/o aree) soggette a tariffa e sussiste sino al giorno in cui termina il possesso, la detenzione o l'occupazione, purché debitamente e tempestivamente comunicata, salvo quanto previsto al successivo art. 32, cui si rinvia per l'esatta determinazione della

	decorrenza degli effetti delle comunicazioni di cessazione o variazione dell'utenza.
Art. 29 Modalità di applicazione della tariffa giornaliera 1. La tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera si determina come previsto all'art. 17, senza applicazione degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16: • per la quota fissa e per la quota variabile (frazioni diverse dal RUR) con metodo normalizzato, rapportando a giorno la tariffa annuale (definita ai sensi del DPR 158/99) relativa alla corrispondente categoria di attività giornaliera non domestica e aumentandola del 100%; • per la quota variabile afferente il RUR addebitando, in proporzione alle presenze anno, il numero di conferimenti svuotamenti con le chiavette e/o per contenitori, stabiliti con delibera di approvazione delle tariffe. 2. L'obbligo di presentazione della comunicazione ai fini della tariffa giornaliera è assolto con il pagamento al Comune (da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dallo stesso) di quanto dovuto per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. In tali fattispecie, al fine di consentire l'applicazione della tariffa giornaliera sui rifiuti, l'Ufficio Comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione provvede a comunicare al Gestore le concessioni rilasciate, indicando tutti i dati utili all'applicazione della tariffa giornaliera (esempio superficie, durata, destinazione d'uso). Salve le manifestazioni i cui costi vengono dal Comune inseriti nel PEF, per le iniziative per cui il Comune, tramite apposito provvedimento amministrativo, dichiara altresì di sostituirsi nel pagamento della tariffa, la stessa è addebitata al Comune (vedi comma 5). Qualora l'utenza necessiti, invece, di un servizio personalizzato dovrà contattare il Comune/gestore, prima dell'occupazione, al fine di procedere come previsto al comma 5. 3. La tariffa giornaliera non si applica nei casi di: - occupazione di locali o aree scoperte per meno di 2 ore giornaliere; - occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato sub. a); - occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali etc....; - occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore; - occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione. 4. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i	

presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli artt. 30 e segg. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

5. In particolare **per manifestazioni e spettacoli**, cioè nelle fattispecie di cui al precedente comma 3 lett. e) qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, nonché per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, etc..) essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile il numero delle manifestazioni ovvero il numero dei partecipanti, il servizio di raccolta dei rifiuti e l'addebito del costo del servizio può essere effettuato anche, alternativamente:

- sulla base di specifici contratti privatistici tra il promotore della manifestazione e il Gestore del servizio, nel qual caso la tariffa giornaliera è comunque dovuta, andando a copertura dei costi afferenti il trattamento dei rifiuti prodotti;
- previo apposito provvedimento amministrativo del Comune attraverso l'uso degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) assegnati al Comune.

Art. 12 Eventi e manifestazioni

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi e/o di aree comunali o altri edifici pubblici o privati, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali-ricreative di tipo occasionale (sagre, feste, concerti etc.) di durata superiore a un giorno, o, indipendentemente dalla durata, qualora vi sia somministrazione di cibo e/o bevande, essendo la relativa produzione di rifiuti variabile e occasionale, in quanto è variabile l'organizzazione delle manifestazioni e la numerosità dei partecipanti, per il servizio di raccolta dei rifiuti, il promotore dell'evento deve preventivamente contattare il Gestore per la definizione del servizio temporaneo da svolgersi e la quantificazione dei relativi oneri. Il rilascio da parte degli uffici competenti delle necessarie autorizzazioni allo svolgimento degli eventi sarà subordinato al versamento degli importi stabiliti, salvo conguaglio, per il servizio di igiene urbana, nonché all'assenza di debiti pregressi a titolo di TARES/TARI/TARIP nei confronti dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore.

Art. 30 Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e sempre che l'utenza abbia in dotazione i contenitori per la raccolta differenziata:

- a. abitazioni di residenza nel Comune (quindi non "case e disposizione" di cui all'art. 26) con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche: **nessuna riduzione nella quota fissa;**
- b. abitazioni non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: **nessuna riduzione nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata**, salvo che l'utenza non richieda l'utilizzo di alcuna attrezzatura necessaria al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) ex art. 26, in tal caso vi è esenzione della quota variabile;
- c. abitazioni occupate solo da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero che non rientrino nella fattispecie di riduzione di cui all'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011 in seguito specificate: nessuna riduzione nella quota fissa e nella quota variabile normalizzata;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

3. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile.

per le utenze non domestiche non stabilmente attive (cd. stagionalità)

4. La tariffa si applica in misura ridotta del 20%, nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La suddetta riduzione per stagionalità può essere applicata anche ai soli plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che ne sia dichiarato l'uso nel periodo dal 15 aprile al 30 settembre e in altro periodo (massimo di 15 giorni al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento

Art. 24 Riduzioni per presunta minore produzione di rifiuti

1. In considerazione della presunta minore produzione di rifiuti, sono previste le seguenti riduzioni tariffarie a valere **su quota fissa ed eventuale quota variabile normalizzata**:

a) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%, alle seguenti condizioni:

- la stagionalità ed il periodo annuale di svolgimento dell'attività risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (SCIA);
- la riduzione per stagionalità può essere applicata anche alle sole aree scoperte, compresi i plateatici, indipendentemente dall'eventuale riconoscimento della riduzione stessa ai locali cui gli stessi fanno riferimento, a condizione che l'utilizzo sia limitato al periodo dal 15 aprile al 30 settembre e ad altro periodo non superiore a 15 giorni (al fine di rispettare la condizione di utilizzo non superiore a 183 giorni nell'anno solare), in occasione di particolari manifestazioni o per anticipare o posticipare l'utilizzo di detti plateatici in considerazione dell'andamento climatico stagionale; la riduzione per stagionalità non può in ogni caso essere concessa per le aree scoperte dotate di impianti o dispositivi di riscaldamento.

b) attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, purché l'apertura non sia superiore al numero di giorni nell'anno solare previsti dalla normativa regionale in materia per il riconoscimento del carattere stagionale dell'attività svolta: riduzione del 30% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:

- l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore

climatico stagionale. La riduzione per stagionalità non può essere concessa per quei plateatici serviti da coperture o elementi atti a riscaldare.

5. La riduzione per stagionalità si applica se le relative condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. La riduzione si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della comunicazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa comunicazione.

per avvio al riciclo di rifiuti urbani

6. Alle attività agrituristiche di ristorazione e/o ricezione, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continua dell'attività stessa, purché l'apertura non sia superiore a 183 giorni nell'anno solare si applica una riduzione del 30% della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata applicabile; in particolare i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando la suddetta riduzione, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività, alle seguenti condizioni:

- a. l'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;
- b. qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

7. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo cessano annualmente di operare o alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa comunicazione

deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA;

- qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso all'insediamento per eventuali controlli d'ufficio, non si applica la riduzione di cui al presente comma, anche con effetto retroattivo.

2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota fissa e dell'eventuale quota variabile normalizzata.
3. Tutte le riduzioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 30 bis Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 30 ter del presente regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.

Art. 25 Riduzione in caso di uscita dal servizio pubblico

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.
2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di non servirsi del Gestore del servizio pubblico e di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal Gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER.
3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui al successivo art. 26, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.
4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente **articolo è vincolante per un periodo non inferiore a 2 anni**. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.
5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice EER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al Gestore del servizio pubblico entro il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.
6. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARI. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente. 7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero. 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.	b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente. 8. Il Consiglio di Bacino e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero. 9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico trascorso il periodo di esercizio dell'opzione di cui al precedente comma 4, devono presentare apposita richiesta al Gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dal Gestore stesso. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal Gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.
---	--

Art. 30 ter Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione

Art. 26 Riduzione per avvio a riciclo di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche che si servono del servizio pubblico, non essendosi avvalse della facoltà di cui al precedente art. 25, possono avvalersi dell'articolo 1, comma 649, Legge n. 147/2013 avviando a riciclo i propri rifiuti direttamente o tramite soggetti autorizzati. Per tali utenze la tariffa minima del secco è sempre dovuta. Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con metodo parametrico, la sua riduzione per avvio a riciclo avviene, a consuntivo, proporzionando le quantità di rifiuti urbani differenziati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo alla quantità massima di rifiuti ascrivibile all'utenza stessa sulla base del metodo parametrico utilizzato ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Nei casi in cui la restante parte variabile della tariffa è determinata con misurazione puntuale dei conferimenti, la riduzione per avvio a riciclo si attua mediante la non applicazione delle tariffe previste per le frazioni differenziate autonomamente avviate a riciclo.
2. L'operazione di riciclo è definita all'art. 183, comma 1 lettera u), del D.Lgs. 152/2006. L'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo integra un'ipotesi di variazione della comunicazione di attivazione dell'utenza e, pertanto, deve essere comunicata al Gestore del servizio pubblico nel rispetto dei tempi e delle modalità previste al successivo art. 32, fermo restando il termine di rendicontazione cui al successivo comma 3.
3. Per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, le utenze interessate hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre al Gestore del servizio pubblico, **entro il 31 gennaio** dell'anno successivo a quello per il quale è richiesta la riduzione, l'attestazione dell'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo o di messa in riserva dei rifiuti stessi. La mancata presentazione della documentazione entro tale termine comporta la decadenza del diritto alla riduzione.
4. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

	b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente; c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta; d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica; e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata; f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta). 5. La riduzione di cui al presente articolo può essere riconosciuta solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti e non conferiti al servizio pubblico siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. Ai fini del calcolo della riduzione saranno considerate esclusivamente le quantità di rifiuti urbani differenziati prodotti dall'utenza. Non rientreranno, pertanto, nel calcolo della riduzione eventuali quantità di rifiuti urbani non differenziati (codice EER 200301), in quanto non riciclabili.
--	---

Art. 31 Compostaggio domestico

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio della frazione organica prodotta (propri scarti organici da cucina e sfalci d'erba e potature) ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto:
 - si applica una riduzione della parte variabile della tariffa Umido pari al 20,00%La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Amministrazione comunale/o soggetto all'uopo delegato (su modello approvato dal Consiglio di Bacino e/o dal Comune e richiedibile anche al Gestore).
Con la sottoscrizione della convenzione l'utente si obbliga a compostare autonomamente la frazione organica presente nei rifiuti urbani nel rispetto delle modalità definite nel Regolamento di igiene urbana, inoltre deve disporre dei luoghi per effettuare il compostaggio e utilizzare il compost prodotto per fini agronomici nella propria abitazione.
In tali fattispecie non deve essere utilizzato il servizio stradale per il conferimento del rifiuto umido e del verde che vanno, quindi, nei luoghi per effettuare il compostaggio domestico.
2. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa. La riduzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta (corrispondente alla data di stipula della convenzione) e per gli anni successivi. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione.

Art. 23 Agevolazioni per autocompostaggio

1. Alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, qualora l'articolazione tariffaria preveda l'applicazione di una quota variabile normalizzata è riconosciuta una riduzione pari al 20% di tale quota di tariffa.
2. Tale riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione tra utente e Gestore su modello adottato dal Consiglio di Bacino e richiedibile al Gestore;
3. L'applicazione della riduzione comporta il divieto di conferimento al servizio pubblico di igiene urbana della frazione umida, e del verde, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di tali tipologie di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze beneficiarie della riduzione ai sensi del presente articolo, la stessa verrà disapplicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con contestuale addebito degli interessi di mora e delle penalità di cui al successivo art. 40.
4. I sottoscrittori della convenzione possono richiedere di mantenere attivo il servizio di raccolta della frazione verde per l'asporto di produzioni particolarmente abbondanti di sfalci, potature e ramaglie in determinati periodi dell'anno.
5. In ogni momento dovrà essere consentito il controllo dell'effettiva pratica del compostaggio, presupposto indispensabile per la riduzione della tariffa.
6. L'esenzione è applicata (pro quota) con effetto dal giorno di presentazione della richiesta e per gli anni successivi.
7. L'utente è tenuto a comunicare immediatamente il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione prevista dal presente articolo.

Art. 32 Agevolazioni ed esenzioni

1. Il Comune con la delibera di approvazione dell'articolazione tariffaria può prevedere e disciplinare eventuali agevolazioni di carattere sociale e/o di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Nella medesima deliberazione deve essere anche indicata la modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte.
2. Per i locali e aree occupati o detenuti da utenze per le quali i servizi sociali abbiano segnalato, con adeguata istruttoria, situazioni di particolare indigenza, ancorché momentanea, sulle quali la Giunta Comunale provvede a deliberare, è istituita la casistica di esenzione parziale e/o totale della Tariffa, con sostituzione, nel pagamento al Gestore, da parte del Comune.
3. Per i soli esercizi 2021 e 2022 la definizione dei criteri di dettaglio e le modalità per il riconoscimento di agevolazioni per le utenze non domestiche, conseguenti all'emergenza sanitaria Covid-19, viene demandata alla Giunta Comunale. L'organo esecutivo nel riconoscere le agevolazioni dovrà rispettare il principio di proporzionalità e gradualità delle agevolazioni concesse sulla base dell'entità del danno subito a causa della pandemia Covid- 19". In ogni caso il criterio guida che deve essere rispettato dalla Giunta Comunale, nell'adozione di apposito bando, deve prevedere il riconoscimento di agevolazioni destinate alle sole attività economiche che abbiano comunque subito, a causa degli effetti negativi derivanti dalla pandemia, una comprovata riduzione del fatturato/reddito rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Art. 33 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% (venti) nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La tariffa (per la quota variabile afferente il RUR - rifiuto secco non riciclabile) viene ridotta nella misura del 60% (sessanta) per le utenze aventi una distanza superiore ai 600 mt dal più vicino punto di raccolta del rifiuto secco non riciclabile. La distanza del contenitore viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia.

Art. 27 Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può deliberare, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dai precedenti articoli del presente Regolamento.
2. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 22 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La tariffa è dovuta nella misura del 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, eventi tutti che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. La tariffa viene ridotta nella misura del 60% alle utenze aventi una distanza superiore ai 500 mt dal più vicino punto di raccolta del rifiuto urbano residuo. La distanza del punto di raccolta viene calcolata dal punto di intersezione delle strade o accessi privati con la strada pubblica o soggetti a servitù di pubblico passaggio in base a convenzione edilizia, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti. Si considerano comunque ubicate in zone servite le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità

Art. 34 Modalità per conseguire riduzioni

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e Gestore. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. Le riduzioni di cui al presente titolo verranno applicate a partire dal primo addebito utile della tariffa e avranno decorrenza dal giorno di presentazione della domanda o dalle diverse date indicate all'art. 37. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi (salvo quelle previste dall'art. 26) e s'intendono tacitamente rinnovate fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. In caso di variazione del titolare, le suddette autocertificazioni, cessano e devono essere presentate dal subentrante qualora ne ricorrano i presupposti; si rinvia all'art. 37 per i termini di decorrenza della variazioni.
3. Il gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

Art. 35 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sulla base imponibile.
2. Le esclusioni di superficie (comprese quelle di cui all'art. 24) non entrano nel cumulo.
3. La riduzione massima, dopo l'applicazione del cumulo di riduzioni, è del 50%.

Art. 28 Modalità per conseguire le riduzioni

1. Le richieste di riduzione ed esclusione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore con le modalità indicate nel successivo art. 32. Le domande incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti.
2. L'utente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di variazione.
3. Il Gestore può sempre procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e delle esclusioni.

Art. 29 Cumulo di riduzioni

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 36 Obbligo di comunicazione

1. L'Utente salvo quanto previsto all'art. 21 comma 3 in ipotesi di centri commerciali integrati o locali in multiproprietà, ha obbligo di comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La comunicazione deve essere fatta anche per gli immobili di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa, dovendo il possessore o detentore fornire al Comune/Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi di cui al presente regolamento. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La comunicazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Dall'amministratore del condominio o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Comune/Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile e/o verde/ramaglia se prodotto;
 - b. per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30 Obbligo di comunicazione

1. Gli utenti della tariffa, devono comunicare ogni circostanza rilevante per la relativa applicazione ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La comunicazione deve essere prodotta anche per gli immobili, o la parte di essi, di cui si chiede l'esclusione dall'applicazione della tariffa ai sensi del presente Regolamento, dovendo il possessore o detentore fornire al Gestore gli elementi comprovanti l'assenza dei presupposti impositivi.
3. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
4. La **comunicazione** deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche:
 - dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti;
 - dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
 - dall'amministratore del condominio, o altro soggetto delegato, per i condomini che ottengono, previa richiesta al Gestore, l'utilizzo di contenitori comuni per il rifiuto secco non riciclabile (rur) e/o per il conferimento della frazione verde/ramaglia se prodotta;
 - b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà: e per i centri commerciali integrati dal Gestore dei servizi comuni;
 - d. in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare: dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La comunicazione presentata da uno dei coobbligati produce effetti anche per gli altri.

Art. 37 Termini di presentazione ed efficacia e consegna/restituzione attrezzature

1. La **comunicazione iniziale** deve essere presentata **entro 60 gg.** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi dal Comune/Gestore gratuitamente a disposizione degli interessati. Contestualmente, salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Comune/Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16.
2. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente regolamento) qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In caso contrario (ad esempio per l'occupazione, di locali ed aree in aggiunta o in diminuzione a quelli per i quali l'utente è iscritto o nel caso di diversa destinazione d'uso degli stessi) la comunicazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la comunicazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Le **variazioni** intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al comma 1, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. Vd. art. 26 c. 2.
4. La **comunicazione di cessazione**, deve essere presentata **entro i 60 giorni** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile.
5. La **mancata presentazione della comunicazione di attivazione** entro i termini di cui al presente articolo, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art.

Art. 32 Presentazione ed efficacia delle comunicazioni e consegna/restituzione attrezzature

1. La **comunicazione iniziale** deve essere presentata **entro 30 gg. solari** dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati gratuitamente dal Gestore. Contestualmente, ove previsto dagli standard di servizio e salva l'ipotesi di utilizzo di attrezzature della precedente utenza, devono essere ritirate a cura dell'utente le attrezzature utili al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per le tipologie ritenute necessarie all'utente, come meglio specificato nel "Regolamento di gestione dei rifiuti" e negli standard di servizio, e accettate le condizioni generali di contratto contenute nei moduli predisposti dal Gestore. L'addebito tariffario decorre dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo, anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARIP, la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi (salvo per quelle fattispecie in cui non sia diversamente specificato nel presente Regolamento), sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa.
3. Le variazioni che comportano un aumento di tariffa, devono essere presentate **entro 90 gg. solari** dal verificarsi dell'evento e producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Le variazioni che comportano una diminuzione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione, a condizione che la comunicazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine stabilito al comma precedente, ovvero al precedente art. 25 comma 2 nei casi di uscita dal servizio pubblico. In caso di presentazione oltre il termine, la dichiarazione ha efficacia dalla data di presentazione.
5. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
6. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a comunicare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione; devono invece essere comunicate eventuali convivenze nella medesima utenza di persone registrate in anagrafe con separato stato di famiglia.
7. La **comunicazione di cessazione** deve essere presentata **entro i 90 gg. solari** successivi alla data di fine del possesso o detenzione dei locali e aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno di mancato possesso. L'utente nella comunicazione di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare la fattura per gli addebiti relativi alla chiusura contabile della propria posizione, nonché fornire i dati catastali dell'immobile cessato, e/o del soggetto subentrante nel possesso o detenzione dell'immobile. In caso di mancata presentazione della

41, l'addebito della tariffa dalla data in cui si è verificato il presupposto impositivo (anche per il calcolo degli svuotamenti minimi di cui all'art. 16 eccezion fatta in ipotesi di doppia imposizione sullo stesso immobile).

6. La **mancata presentazione della comunicazione di cessazione o di variazione** entro i termini di cui sopra, comporta, oltre all'applicazione delle penalità di cui all'art. 41, l'addebito della tariffa fino alla data di presentazione della comunicazione di cessazione o variazione. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.

7. Al fine di non incorrere nella doppia imposizione sullo stesso immobile, il Comune/Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti che hanno lasciato libero l'immobile, quando lo stesso risulti occupato da altro soggetto.

8. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

9. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavi elettroniche o badge) concesse in comodato d'uso gratuito (anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale) debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, in caso contrario verranno addebitati all'utenza **€ 10,00** (dieci) per chiavette elettroniche, **€ 25,00** (venticinque) per contenitore e **€ 100,00** (cento) per cassonetto a titolo di risarcimento del danno subito dal Gestore. Unica eccezione si ha nei casi di cessazione o attivazione contestuali di seguito indicati. Al momento di

dichiarazione di cessazione entro tale termine la TARIP non è dovuta se l'utente ha provveduto alla riconsegna delle attrezzature per il conferimento dei rifiuti e dimostra, con idonea documentazione, di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree (salvo che non sia intervenuta la decadenza nei confronti dell'utilizzatore), ovvero se la tariffa è stata corrisposta dal soggetto subentrante anche a seguito di recupero d'ufficio.

8. Le comunicazioni di cui al presente articolo, debitamente sottoscritte dal soggetto passivo TARI, possono essere presentate presso uno degli sportelli del Gestore, o tramite e-mail (preferibilmente PEC), ovvero, qualora non risulti possibile utilizzare le predette modalità, a mezzo posta o fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

9. La denuncia di trasferimento anagrafico dell'utente e del suo nucleo familiare non costituisce comunicazione di cessazione, potendo verificarsi la fattispecie di casa tenuta a disposizione.

10. Nel caso di accertata doppia imposizione sullo stesso immobile, pur in assenza di comunicazione di cessazione, il Gestore può procedere d'ufficio alla chiusura delle posizioni degli utenti per i quali è emerso non sussistere il presupposto impositivo.

11. Alla comunicazione originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree, seppure abbia valenza la superficie imponibile dichiarata dall'utente, deve essere allegata la scheda catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori.

12. Nel caso di decesso dell'utente di utenza domestica residente, l'utenza viene d'ufficio intestata ad uno dei familiari conviventi. Nei casi in cui non sia possibile procedere d'ufficio (utenza domestica non residente, utenza non domestica, utenza domestica residente in cui il deceduto era l'unico occupante), la dichiarazione di cessazione deve essere presentata dagli eredi entro un anno dal decesso.

13. Qualora le comunicazioni di inizio, variazione, di cui al precedente comma 4, e cessazione vengano presentate oltre il termine di cui al presente articolo, verranno applicate le penalità di cui al successivo art. 40 del presente Regolamento.

14. Tutte le **attrezzature necessarie al conferimento dei rifiuti** (quali contenitori, con relativi dispositivi di misurazione se installati, chiavette o badge) concesse in comodato d'uso gratuito dal Gestore del servizio pubblico o dal Comune anche antecedentemente all'avvio del sistema di tariffazione puntuale debbono essere restituite al Gestore alla cessazione del possesso o detenzione dell'immobile, prima della presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 8. Unica eccezione all'obbligo di riconsegna delle attrezzature si ha nei casi di cessazione e attivazione contestuali in cui l'utente, ai

presentazione all'ufficio utenza della" comunicazione di cessazione" l'utente DEVE ALTERNATIVAMENTE:

- a. allegare "verbale di avvenuta restituzione" firmato dagli addetti del Gestore;
 - b. richiedere il ritiro a domicilio autorizzando il Gestore ad addebitargli il costo di € 15,00 (quindici) + IVA di legge nella fattura finale di conguaglio;
 - c. impegnarsi a consegnarli al Centro di Distribuzione contenitori prima di procedere alla cessazione del contratto pena l'addebito di cui sopra + IVA di legge, a contenitore;
 - d. dichiarare nel modulo di "richiesta attivazione/cessazione utenza " di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza che non deve essere fuori del Comune di SANTA MARIA DI SALA.
10. Salvo quanto previsto all'art. 26 comma 4 (case a disposizione) e all'art. 31 (compostaggio domestico) e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavi elettroniche o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta dei rifiuti l'utilizzo di attrezzature, oltre alla tariffa fissa viene applicata la tariffa variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art.16 per nucleo familiare e per categoria.

fini della restituzione può procedere dichiarando nel modulo di "Richiesta attivazione/cessazione utenza" di consegnare gli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) al nuovo soggetto che subentra nell'utenza o di continuare ad utilizzarli presso la nuova abitazione/utenza sita comunque all'interno del medesimo territorio comunale.

Art. 38 Contenuto e presentazione della comunicazione

1. La comunicazione originaria, di variazione o cessazione, deve contenere (oltre all'indicazione del titolo dell'occupazione con i dati identificativi del titolare di diritto reale sull'immobile, se soggetto diverso dall'occupante/comunicante):
 - per le utenze domestiche
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare e occupanti dell'immobile) dell'intestatario della scheda famiglia. Per le abitazioni di residenza il Gestore procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo (vd. art. 39);
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del comunicante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, composizione del nucleo familiare);
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree ed i metri quadrati dell'immobile;
 - d. la superficie calpestabile e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa.
 - per le utenze non domestiche
 - a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree e se esistente il numero dell'interno ed i metri quadrati dell'immobile (per i locali i metri quadrati calpestabili) ;
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione dalla tariffa.
2. La comunicazione, sottoscritta dal comunicante, è presentata direttamente agli uffici del Gestore o è spedita a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R o tramite sportello e/o on line. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Per il sistema di presentazione telematica SUAP il Comune o il Gestore provvede a far pervenire all'utente il modello di comunicazione da compilarsi e da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

Art. 31 Contenuto della comunicazione

1. La comunicazione deve contenere:
 - **per le utenze domestiche**
 - a. i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale), il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica del dichiarante;
 - b. il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati, nonché le seguenti informazioni necessarie a determinare il numero di persone da attribuire all'utenza
 - **utenza domestica di residenti:**
 - generalità di eventuali persone conviventi con separato stato famiglia rispetto al dichiarante;
 - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 3 del presente Regolamento: generalità delle persone di cui si richiede l'esclusione dal nucleo familiare;
 - **utenza domestica di non residenti:**
 - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 5 del presente Regolamento: numero posti letto dichiarati all'autorità competente;
 - tipologia di utenza di cui all'art. 19 comma 6 del presente Regolamento: generalità delle persone non residenti occupanti l'immobile;
 - c. l'indirizzo di ubicazione dell'utenza comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa;
 - **per le utenze non domestiche**
 - a. i dati identificativi dell'utente (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale, mail PEC);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni o per l'esclusione parziale o totale dalla tariffa.
2. Le comunicazioni di variazione e di cessazione contengono le informazioni di cui agli elenchi precedenti limitatamente a quanto necessario ad individuare gli elementi che determinano la variazione o cessazione dell'utenza o il modificarsi delle

3. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della comunicazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento. 4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a presentare la comunicazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente di presentare la comunicazione anche in assenza di detto invito	condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni e la relativa decorrenza. 3. Ove previsto dal presente Regolamento, le comunicazioni devono essere corredate dalla documentazione attestante le specifiche situazioni dichiarate. Le comunicazioni incomplete sono irricevibili fino ad avvenuta integrazione con tutti i dati ed i documenti richiesti.
--	---

Art. 39 Poteri istruttori del Comune e/o Soggetto Gestore

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 32, il Comune/Gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e aree;
 - b. richiedere notizie, relative ai locali e aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e aree medesimi;
 - c. invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
2. Il Comune/Gestore può ricorrere a banche dati di terzi o richiedere informazioni e notizie ad altri soggetti pubblici o gestori di pubblico servizio.
3. Il Gestore segnala al Comune le utenze (domestiche e non domestiche) che non provvedono al ritiro delle attrezzature per il conferimento del secco non riciclabile, salva l'applicazione dei conferimenti minimi di cui all'art. 16, nonché delle utenze domestiche e non domestiche che non provvedono al conferimento dei rifiuti per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta con l'utilizzo di attrezzature, salvo per le utenze domestiche quanto previsto all'art. 26 comma 4.
4. Il Gestore per le abitazioni di residenza (non per le "case a disposizione") procede d'ufficio alle variazioni anagrafiche dei soggetti residenti appartenenti al medesimo nucleo relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio. Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il Gestore aggiorna i propri archivi, solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e/o delle volture a nome di un coabitante (in ipotesi di decesso dell'intestatario si voltura ad uno dei coobbligati). In fattispecie di coabitazione (ossia più nuclei nel medesimo immobile/utenza) vige l'obbligo per l'intestatario dell'utenza di comunicare al Gestore la variazione.
5. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 33 Poteri istruttori del Soggetto Gestore

1. Il Gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui al precedente art. 30. L'attività di recupero degli inadempimenti deve essere effettuata entro il termine di prescrizione quinquennale.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo di cui al presente Regolamento, il Gestore, può, indicandone il motivo e assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni:
 - a. invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (ad es. planimetrie catastali e contratto di compravendita o di locazione);
 - b. inviare agli utenti questionari o richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere dati e/o notizie ed elementi rilevanti a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici;
 - d. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
 - e. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.
3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 40 Controlli

1. L'omessa o l'infedele presentazione della comunicazione è accertata notificando all'utente la "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Comune, soggetto Gestore.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la falsità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento (primo invito) inviato a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R.
Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'Invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata.
L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00).

Art. 34 Controlli

1. L'omessa o l'infedele presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 30 è accertata notificando al soggetto obbligato una "contestazione di inadempimento" a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R, inviata dal Gestore o altro soggetto incaricato da questo della riscossione.
2. Il controllo si svolge, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, in primo luogo accedendo alle banche dati pubbliche e in subordine richiedendo agli utenti di produrre la documentazione che non possa essere diversamente acquisita. Nel caso in cui sia necessario verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento e previo assenso da richiedere all'interessato, può accedere alla proprietà privata.
3. Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo o sia riscontrata la non veridicità di dichiarazioni rese dall'utente medesimo (salvo il caso di irregolarità sanabili non costituenti falsità) è dichiarata d'ufficio la decadenza dai benefici ed è disposto il recupero di quelli precedentemente concessi.
4. La contestazione riguardante l'omissione totale o parziale dei dati necessari al fine della corresponsione della tariffa, è effettuata mediante contestazione di inadempimento inviata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata A/R. Nel caso in cui l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'invito, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della contestazione inviata. L'Ente Gestore, decorso il termine assegnato, provvederà ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nel primo invito.
5. In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), il Gestore ai fini dell'applicazione della TARIP, potrà fare ricorso a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
6. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Gestore può considerare come superficie assoggettabile a tariffa l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
7. Non si dà luogo al procedimento quando l'importo imponibile complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 12,00 (dodici/00).

6. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative.	8. Il Soggetto Gestore può controllare i conferimenti effettuati dagli utenti del servizio, in particolar modo può, qualora dall'accertamento risultasse che i rifiuti prodotti non siano stati conferiti al servizio pubblico con le modalità stabilite dal "Regolamento di gestione dei rifiuti" e/o dal presente Regolamento, far applicare le prescritte sanzioni amministrative. 9. Il Gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
--	--

Art. 41 Penalità ed interessi

1. Per l'**omessa o tardiva presentazione della comunicazione** di inizio utenza, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi) la maggiorazione del **30%** (trenta) del maggiore importo dovuto, con un minimo di € 50,00 (cinquanta), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per l'**omessa presentazione della denuncia di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00 (cinquanta)**.
4. Per la **mancata riconsegna delle attrezzature** ricevute in comodato d'uso si applica la **penale** di cui all'art. 37 comma 9.
5. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture l'ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura definita all'art. 43 e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
6. Per le **altre violazioni** al presente regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali (da € 25,00 a € 500,00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.

Art. 40 Penalità ed interessi

1. Per l'**omessa o tardiva presentazione della comunicazione di inizio utenza**, ovvero di variazione delle condizioni di applicazione della tariffa, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del **30%** della tariffa o della maggiore tariffa dovuta in caso di variazioni, con un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
2. Se la **comunicazione è incompleta o contiene dati inesatti**, tali da aver comportato il pagamento di una tariffa inferiore a quella effettivamente dovuta, si applica (in aggiunta alla tariffa ed agli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile) la maggiorazione del **10%** del maggiore importo dovuto, con un minimo di **€ 50,00** (cinquanta/00), a titolo di risarcimento del danno causato e di rimborso delle spese di controllo.
3. Per l'**omessa presentazione della comunicazione di cessazione** dell'utenza di cui si ha data certa e cioè per quelle per cui si ha una retrodatazione della cessazione della tariffa (avendo rilevato un'ipotesi di doppia imposizione) si applica comunque la **penale di € 50,00** (cinquanta/00).
4. In caso di **omesso o ritardato pagamento** delle fatture il Gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
5. Per le **altre violazioni** al presente Regolamento si applica la sanzione ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. n.267/2000, nei limiti edittali, da **€ 25,00** (venticinque/00) a **€ 500,00** (cinquecento/00). La sanzione è irrogata per ciascun anno in cui è stata commessa la violazione seguendo la procedura di cui alla L. 689/1981.
6. Fatto salvo quanto previsto all'art. 19, comma 4 (case a disposizione), e salva l'applicazione di eventuali sanzioni/penalità di cui alla vigente normativa, anche di rango regolamentare comunale, agli utenti domestici e non domestici che non abbiano provveduto al ritiro degli strumenti/attrezzature necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge) per i quali è prevista nel Regolamento di igiene urbana la raccolta domiciliare, oltre alla quota fissa viene applicata la quota variabile normalizzata e attribuiti, inoltre, gli svuotamenti/conferimenti minimi per il rifiuto secco non riciclabile di cui all'art. 8.
7. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Soggetto Gestore potrà promuovere iniziative volte al recupero

	dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, previo nulla osta da parte dell'Ente Territorialmente Competente.
--	--

Art. 42 Riscossione ordinaria e coattiva

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio in essere e dal presente regolamento.
2. Il gestore riscuote la tariffa sui rifiuti inviando agli utenti, per posta ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) o per mail ordinaria, al recapito indicato nella comunicazione regolare fattura sulla quale sono specificate, per ogni utenza, le somme dovute quale corrispettivo per i rifiuti, il tributo provinciale e l'IVA di legge. Il versamento è effettuato con bollettino postale ovvero secondo altre modalità offerte dal gestore, domiciliazione bancaria/postale etc., al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti.
3. L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in n. 3 (tre) rate con scadenza 30 Marzo, 30 Luglio e 30 Novembre, salvo sia diversamente previsto nella delibera tariffaria, o su richiesta del Gestore della riscossione per problematiche interne con deliberazione di Giunta Comunale e/o di Consiglio.
4. In caso di mancato o ritardato pagamento il gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza Veritas S.p.A. avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa ed in particolare tramite ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 (primi tre articoli) in abbinata con le disposizioni del Titolo II del D.P.R. 602/1973 (articoli da 49 a 86).
5. La richiesta di pagamento della tariffa non versata, delle eventuali penalità e degli interessi e delle spese afferenti l'attività di recupero, deve essere effettuata entro il termine di cinque anni dal mancato o parziale pagamento, ai sensi dell'art. 2948 del codice civile.

Art. 35 Riscossione

1. La tariffa sui rifiuti è riscossa dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal presente Regolamento e dal contratto di servizio in essere.
2. Il Gestore, ai fini della riscossione della tariffa, invia agli utenti apposite fatture sulle quali sono riportati tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
3. Il Gestore provvede all'emissione di tre fatture nel corso dell'anno, oltre all'eventuale fattura di conguaglio di cui al comma successivo. Il periodo di riferimento della fattura (ossia il tempo intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno a cui è riferisce la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione.
4. L'eventuale fattura annuale di conguaglio relativa ai conferimenti di rifiuti oggetto di misurazione puntuale è emessa, ove possibile, con la medesima scadenza della 1^a rata dell'anno successivo e pagamento cumulativo.
5. Il versamento è effettuato utilizzando una delle modalità di pagamento messe a disposizione dal Gestore, in conformità con la normativa vigente, e indicate in fattura.
6. In caso di mancato o insufficiente pagamento il Gestore, prima di avviare la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa e con addebito degli interessi e eventuali penalità previste dal presente Regolamento, provvede ad inviare all'utente un avviso di sollecito, a mezzo PEC ovvero, qualora ciò non risulti possibile, a mezzo raccomandata A/R. Le spese derivanti da tale attività, nonché gli interessi sono a carico dell'utente moroso. Qualora permanga l'inadempienza, il Gestore avvia la procedura di riscossione coattiva con le modalità previste dalla vigente normativa.
7. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorse le tempistiche previste dalla vigente normativa per l'esecutività dell'accertamento, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

Art. 36 Importi minimi

1. Il versamento della TARIP non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).

	Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. 2. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a € 12,00 (dodici/00).
	Art. 37 Dilazione pagamento su riscossione ordinaria 1. Il Gestore garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate ordinarie di cui al precedente articolo 35, comma 3: a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico; b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente; c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito agli avvisi di pagamento emessi negli ultimi due anni. 2. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a € 100,00 (cento/00), fatta salva la possibilità per il Gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. 3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nella fattura. 4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate: a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea; b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. 5. Gli interessi di dilazione di cui al precedente comma 4 non possono essere applicati qualora la soglia di cui al comma 1, lettera c), sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione delle fatture per cause imputabili al Gestore. 6. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione). 7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 43 Interessi 1. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il gestore provvederà ad addebitare gli interessi, calcolati su base annua, pari al tasso di interesse legale vigente al tempo.	
Art. 44 Disposizioni in materia di rimborsi 1. L'utente può richiedere al Gestore, il rimborso della tariffa versata e risultata non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quel lo in cui è intervenuta decisione definitiva. 2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. 3. L'ufficio procede all'istruttoria della pratica e provvede a liquidare entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte dell'utente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento. 4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio entro 180 giorni dalla presentazione della comunicazione di cessazione o dalla comunicazione tardiva.	Art. 39 Rimborso degli importi non dovuti 1. L'utente può richiedere al Gestore il rimborso della tariffa versata e non dovuta entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso s'intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. 2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. 3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rimborso evidenzino un credito a favore dell'utente, il Gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, mediante: a) compensazione con eventuali insoluti dell'utente; b) detrazione dell'importo non dovuto, al netto degli eventuali insoluti, nella prima fattura utile; c) rimessa diretta dell'importo non dovuto, al netto degli eventuali insoluti, nei casi in cui, per incapienza o tempistiche di emissione, non sia attuabile la procedura di cui al precedente punto b). 4. Il rimborso di somme a seguito di cessazione è disposto d'ufficio.

Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00);
- l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Art. 38 Dilazione pagamento su solleciti e somme in riscossione coattiva

1. Il Gestore, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento delle somme richieste con solleciti di pagamento di cui all'art. 35, comma 6, o con procedure per la riscossione coattiva del credito, nel rispetto delle seguenti regole:

- l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari **€ 100,00** (cento/00);
- l'articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:

Fasce di debito		Numero rate mensili
da	a	
€ 100,00	€ 500,00	fino a quattro rate
€ 500,01	€ 3.000,00	da cinque a dodici rate mensili
€ 3.000,01	€ 6.000,00	da tredici a ventiquattro rate mensili
€ 6.000,01	€ 20.000,00	da venticinque a trentasei rate mensili
€ 20.000,01		da trentasette a settantadue rate mensili

- Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
- In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. 2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione. 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese". 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.	h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta. 2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile. 3. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento. 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione. 5. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 6. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese". 7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi. 8. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
--	--

Art. 46 Entrata in vigore e abrogazioni 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2020. 2. Dalla data di entrata in vigore della tariffa corrispettiva si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti contenute nel regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 27/03/2014 e della componente TARIP approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 27/03/2014 e n. 56 del 21/12/2019 e successive modifiche. Rimane altresì ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza (TARIP - tariffa puntuale a corrispettivo sui rifiuti).	Art. 42 Prima applicazione, disposizioni transitorie e abrogazioni 1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01.01.2025. 2. Dalla data di entrata in vigore della Tariffa corrispettiva (TARIP) si intendono non più applicabili le disposizioni regolamentari precedenti inerenti la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARES/TARI), ferma restando l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento relative ai prelievi di natura tributaria per il servizio rifiuti per i periodi di relativa vigenza. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono non più applicabili i regolamenti TARIP adottati per le annualità precedenti.																																								
Art. 47 Clausola di adeguamento 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse	Art. 41 Clausola di adeguamento 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili. 2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti. 3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.																																								
ALLEGATE TABELLE DPR 158/99 1A, 2, 3, 3A, 4A	ALLEGATO A <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Classificazione delle utenze non domestiche sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. per i comuni > 5000 abitanti Attività per comuni > 5000 abitanti</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cinematografi e teatri</td></tr> <tr><td>3</td><td>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</td></tr> <tr><td>4</td><td>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</td></tr> <tr><td>5</td><td>Stabilimenti balneari</td></tr> <tr><td>6</td><td>Esposizioni, autosaloni</td></tr> <tr><td>7</td><td>Alberghi con ristorante</td></tr> <tr><td>8</td><td>Alberghi senza ristorante</td></tr> <tr><td>9</td><td>Case di cura e riposo</td></tr> <tr><td>10</td><td>Ospedali</td></tr> <tr><td>11</td><td>Uffici, agenzie</td></tr> <tr><td>12</td><td>Banche ed istituti di credito e studi professionali</td></tr> <tr><td>13</td><td>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</td></tr> <tr><td>14</td><td>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</td></tr> <tr><td>15</td><td>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</td></tr> <tr><td>16</td><td>Banchi di mercato beni durevoli</td></tr> <tr><td>17</td><td>Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista</td></tr> <tr><td>18</td><td>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</td></tr> <tr><td>19</td><td>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</td></tr> </tbody> </table>		Classificazione delle utenze non domestiche sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. per i comuni > 5000 abitanti Attività per comuni > 5000 abitanti	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	Cinematografi e teatri	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	Stabilimenti balneari	6	Esposizioni, autosaloni	7	Alberghi con ristorante	8	Alberghi senza ristorante	9	Case di cura e riposo	10	Ospedali	11	Uffici, agenzie	12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	16	Banchi di mercato beni durevoli	17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
	Classificazione delle utenze non domestiche sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. per i comuni > 5000 abitanti Attività per comuni > 5000 abitanti																																								
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto																																								
2	Cinematografi e teatri																																								
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta																																								
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi																																								
5	Stabilimenti balneari																																								
6	Esposizioni, autosaloni																																								
7	Alberghi con ristorante																																								
8	Alberghi senza ristorante																																								
9	Case di cura e riposo																																								
10	Ospedali																																								
11	Uffici, agenzie																																								
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali																																								
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli																																								
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze																																								
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato																																								
16	Banchi di mercato beni durevoli																																								
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista																																								
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista																																								
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto																																								

	20	Attività industriali con capannoni di produzione
	21	Attività artigianali di produzione beni specifici
	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
	23	Mense, birrerie, hamburgerie
	24	Bar, caffè, pasticceria
	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
	26	Plurilicenze alimentari e/o miste
	27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al taglio
	28	Ipermercati di generi misti
	29	Banchi di mercato genere alimentari
	30	Discoteche, night club